

CCXCII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Minich parla sul processo verbale. = Petizioni 2273 e 2275 dichiarate d'urgenza. = Congedi. = Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, Fondo pel culto — Si approvano tutti i capitoli senza discussione, e quindi il riassunto Entrata — Segue la Spesa — Il deputato Plebano parla sul capitolo 1, Personale — Risposta del deputato Melchiorre, relatore, e del ministro di grazia e giustizia, Villa — Replica del deputato Plebano — Nuovi schiarimenti dati dal ministro — Si approvano i capitoli dal n° 1 al 4 — Sul capitolo 5, Assegni dello Stato per maggiori spese per la Corte dei conti, parla il deputato Minervini — Si approva il capitolo 5, e senza discussione anche i capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 — Sulle Spese di liti e contrattuali, parlano i deputati Chiaves e Lugli, ai quali risponde il guardasigilli — Replica del deputato Chiaves — Il deputato Indelli parla per fatto personale — Il deputato Lugli parla per fatto personale — Il deputato Indelli replica — Il deputato Merzario dà schiarimenti in ergomento alle spese giudiziali — Il ministro guardasigilli accetta la riduzione di lire 50,000 sul capitolo 11 proposta dall'onorevole Chiaves — La Commissione accetta parimente — La Camera approva lo stanziamento del capitolo 11 in lire 200,000 — Il ministro guardasigilli non accetta la diminuzione di lire 100,000 proposta dal deputato Chiaves sul capitolo 12 — Il deputato Chiaves insiste nella sua proposta — Melchiorre, per la Commissione, invita il proponente a differire la sua proposta allo stato di definitiva previsione — Il deputato Chiaves la ritira — La Camera approva il capitolo 12 — Si approva senza discussione il capitolo 13. = Il ministro delle finanze, Magliani, presenta un disegno di legge per l'esercizio provvisorio nei due primi mesi del 1880 — Viene dichiarato d'urgenza e rimesso alla Commissione del bilancio. = Annunziarsi un'interpellanza dell'onorevole Bonghi — Il ministro delle finanze propone che venga differita alla discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze — Il deputato Bonghi accetta. = Annunziarsi una domanda d'interrogazione dell'onorevole Arbib al ministro dell'interno (assente). = Il deputato Boselli presenta la relazione sul disegno di legge per la proroga dei trattati di commercio. = Si approvano i capitoli dal 14 al 19 — Sul capitolo 20 il deputato Cordova fa una raccomandazione — Il ministro guardasigilli l'accoglie — Approvansi i capitoli dal 20 al 26 — Sul capitolo 27 il deputato Friscia raccomanda di elevare alcune pensioni monastiche — Il deputato Merzario raccomanda al ministro l'esame dei titoli dei religiosi che si presentano per la pensione, e l'esclusione di quelli non aventi diritto — Risposta del guardasigilli ai deputati Friscia e Merzario — Il deputato Sella insiste per la revisione dei detti titoli — Il deputato Bordonaro raccomanda l'assegno pel servizio del culto nell'isola di Lampedusa — Risposta del guardasigilli, cui replica, per ringraziarlo, il deputato Bordonaro — Si approvano i capitoli successivi dal 29 al 33 — Sul capitolo 34 il deputato Merzario lamenta la non equa ripartizione delle somme stanziante nelle provincie napoletane — Si approvano i capitoli 34 e 35 — I deputati Di Pisa e Friscia parlano sulla liquidazione dei crediti di quei comuni che hanno diritto alla partecipazione di un quarto sulla rendita delle sopresse corporazioni religiose — Risposta del guardasigilli — Dopo la replica del deputato Di Pisa si approva il capitolo 36 — Il deputato Sanguinetti parla sulla inutilità del capitolo 37, e gli risponde il ministro guardasigilli — Si approvano i capitoli 37, 38 e 39 — Sul capitolo 40 parla il deputato Merzario accennando ad alcuni inconvenienti che si verificano nel personale dell'amministrazione del Fondo pel culto, ed alle sue osservazioni risponde il ministro delle finanze — Si approva il capitolo 40 — Il deputato Panattoni, sul capitolo 41, raccomanda la condizione dei diurnisti, e provoca dal ministro guardasigilli delle promesse di cui prende atto — Il*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

deputato Vollarò domanda spiegazioni sulla necessità dell'esistenza del capitolo 50, le quali gli vengono date dal guardasigilli, al quale rende grazie — Il capitolo 50 viene approvato — Si approva pure la spesa complessiva del bilancio del Fondo pel culto, ed i due articoli del disegno di legge. — Il presidente apre la discussione generale sul disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo, del quale il segretario Quartieri dà lettura — I deputati Morini e Guala accennano alcuni inconvenienti derivanti da questa legge nella sua applicazione — Il seguito della discussione viene rimandato a domani.

La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Quartieri legge il processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minich sul processo verbale.

MINICH. Intendo parlare di un'opinione che mi viene attribuita in uno dei discorsi della seduta del 13 corrente, sicchè sul processo verbale dell'ultima seduta io non avrei da fare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Minich, non c'è che questo modo per fare delle rettificazioni.

MINICH. Se l'onorevole presidente accoglie le mie dichiarazioni...

PRESIDENTE. Le faccia: le do per questo facoltà di parlare.

MINICH. Debbo parlare sul processo verbale della seduta del 13 corrente...

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Minich, per fare osservazioni sui processi verbali antecedenti, non può farle che in occasione della lettura del processo verbale che si legge oggi.

MINICH. Io sono per attenermi a quanto mi viene osservato dall'onorevole presidente.

Negli Atti parlamentari della seduta del 13 corrente, pagina 9125, si leggono queste parole dell'onorevole ministro dei lavori pubblici che sono a me rivolte: *Egli non vuole la costruzione di un porto a Lido.* Ora in queste parole non è espresso il mio pensiero, e per ciò appunto intendo aggiungere alcune dichiarazioni affinché la mia opinione non venga erroneamente interpretata.

Per molte ragioni da me esposte in vari scritti pubblicati colla stampa, io non credo opportuno nel litorale di Venezia un porto-canale che congiunga le tre foci di Lido, Sant'Erasmo e Treponti. Ma del miglioramento e della ristaurazione del porto di Lido io sono stato sempre sostenitore e promotore. Questo mio fermo intendimento risulta dagli scritti testè citati e dalle stesse spiegazioni che diedi, allorchè nella seduta del 13 corrente manifestai con un ordine del giorno il mio desiderio di conseguire nel miglior modo possibile la soluzione di sì importante e grave questione. Anzi debbo soggiungere che, oltre le principali obiezioni da me fatte al

progetto di un gran porto-canale, ho procurato esporre un piano di riattivazione del porto di Lido, che forma parte di alcuni articoli da me dianzi pubblicati; e appunto per ciò mi feci a studiare da lungo tempo la questione, e presentai la mozione che le idee e le proposte pubblicate su questo argomento fossero accolte e discusse da una Commissione e quindi giudicate col concorso di tutti i corpi consultivi competenti, che dipendono dal Ministero dei lavori pubblici ed anche da quello della marina.

Io confido che queste osservazioni valgano a chiarire che il mio intendimento ed il mio vivo desiderio è quello appunto che si ripristini il porto, e che la questione possa essere risolta nel modo più utile agli interessi generali. Dacchè hen si comprende...

PRESIDENTE. Onorevole Minich, oramai il suo pensiero mi pare abbastanza esplicito; non rifaccia quindi un discorso sulla questione del porto di Lido, perchè uscirebbe dalle norme consuete.

MINICH. Non faccio che chiudere questa rettificazione coll'avvertenza che l'operazione gravissima, che si va ad intraprendere, può decidere dell'avvenire di Venezia, e che se questa città col deterioramento del suo estuario fosse per decadere da quell'antica condizione, che la storia stessa ci addita avere giovato alla sua potenza, sarebbe posto in pericolo un grande interesse nazionale, cioè la difesa della parte di dominio che deve appartenere all'Italia nell'Adriatico.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto delle osservazioni dell'onorevole Minich nel processo verbale.

Intanto il processo verbale della seduta di ieri, se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Si dà lettura del sunto delle petizioni ultimamente giunte alla Camera.

Il segretario Quartieri legge il seguente sunto di petizioni:

2275. Beucivenni Ildebrando, direttore del giornale *Il maestro elementare italiano* ed i redattori di esso, rassegnano alla Camera una petizione, avvalorata dalle firme di maestri delle varie provincie, diretta ad ottenere il passaggio delle scuole primarie allo Stato.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1879

2276. La Camera di commercio ed arti della provincia di Terra di Lavoro e Benevento appoggia il voto espresso da quella di Alessandria per l'aumento dei mezzi di trasporto nelle ferrovie.

MARANI. Chiedo di parlare.

MARCORA. Chiedo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Marani ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MARANI. Io chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione n° 2273, con cui gl'impiegati straordinari delle varie amministrazioni centrali domandano che sia presa in considerazione la loro tristissima posizione, od almeno si provveda perchè sia resa stabile.

(L'urgenza è accordata.)

PRESIDENTE. Sul sunto delle petizioni ha pure facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

MARCORA. Prego la Camera di volere accordare l'urgenza alla petizione segnata col n° 2275.

(L'urgenza è accordata.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Di Baucina di giorni 10; Delvecchio e Saluzzo di Monterosso di giorni 8.

Per motivi di famiglia, l'onorevole Maggi di tre mesi.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PER 1880 DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (ENTRATA E SPESA DEL FONDO PER CULTO).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: il seguito della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia (Entrata e spesa del Fondo per culto).

Ieri fu chiusa la discussione generale, oggi si passerà alla discussione dei capitoli. Cominceremo dall'entrata.

(Sono approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 9,840,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 236,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte valori, lire 37,327.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,000.

Capitolo 5. Rendita e premi del prestito nazionale, lire 12,361 89.

Rendite 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

— Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono consegnati i titoli, lire 830,000.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 710,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 11,800,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (Articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n° 3036), lire 1,500,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,050,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione (Articolo 669 del regolamento di contabilità generale), *per memoria.*

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 12. Quota d'ammortizzazione del prestito nazionale, lire 192,649 31.

Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 1,000,000.

Riassunto: Totale dell'entrata ordinaria, lire 26,147,688 89.

Totale dell'entrata straordinaria, lire 1,192,649 31.

Totale dell'entrata ordinaria e straordinaria, insieme lire 27,340,338 20.

PRESIDENTE. Passeremo ora allo stato della spesa dell'amministrazione del Fondo del culto.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale (Spese fisse), lire 360,300.

PLEBANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO. Ho chiesto di parlare sul capitolo 1, per pregare la cortesia dell'onorevole relatore, il quale certo assai più di me conosce i dettagli di questo bilancio, di volermi indicare, per mia norma nella votazione di questo capitolo del bilancio, quale sia la parte della cifra stanziata in questo capitolo, nella somma di lire 360,300, quale sia la parte che riguarda il patrimonio delle corporazioni religiose regolari, e quale quella che riguarda l'altro patrimonio che appartiene al Fondo del culto. E se questa divisione c'è (come certamente ci dev'essere dal momento che ieri mi fu così asseverantemente asserito dall'onorevole ministro, e dall'onorevole relatore), io mi permetterei d'aggiungere la preghiera di volermi indicare quale sia il criterio con cui questa divisione è stata fatta.

Imperocchè la Camera comprenderà che non è una cosa di pura forma questa divisione, ma una cosa di grave sostanza, giacchè uno di questi pa-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

trimoni, come io ho più volte avuto l'onore di dire, è proprietà dello Stato e dei comuni.

Ora il dividere in un modo piuttosto che in un altro la spesa che gravita su questo patrimonio è questione di giustizia, è questione in sostanza di mio e di tuo.

Io quindi mi permetto di rivolgere all'onorevole relatore, o all'onorevole ministro, la preghiera di volermi indicare con quale criterio questa divisione siasi fatta, se è fatta. La stessa domanda io potrei ripetere per tutti gli altri capitoli della spesa, ma mi limito a questa perchè è la stessa cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE, relatore. L'onorevole Plebano ha una idea fissa... (*Oh! oh!*)

PLEBANO. Voleva dire una malattia.

MELCHIORRE, relatore... che non so se io potrò curare. Egli vuol conoscere dal relatore come sia divisa la spesa stanziata nel capitolo primo: *Personale* (spese fisse). Vuole forse l'onorevole Plebano sapere da me il modo come sono stipendiati gli impiegati; gli incarichi che a ciascuno spettano; e la misura secondo la quale questi uffici sono retribuiti? Ma, onorevoli signori, credete voi, e crede l'onorevole Plebano che questo compito spetti al relatore?

PLEBANO. Chiedo di parlare.

MELCHIORRE, relatore. Spetta forse al relatore di andare a vedere se gli impiegati stiano al loro posto? Se a fin di mese esigano i loro stipendi? Quanto sia il lavoro e come sia fatto questo lavoro? Ma questa ispezione spetta al capo del servizio. Essendo distinti i patrimoni, naturalmente questa distinzione non può esser fatta per gli impiegati; perchè un impiegato potrà tenere diversi servizi che spettano ai diversi patrimoni, senza che per ciò cessi di essere un impiegato della amministrazione generale. Se di queste dilucidazioni l'onorevole Plebano rimane contento gliene sarò obbligato; se poi non è contento, io dirigo a lui la preghiera di recarsi presso l'amministrazione del Fondo pel culto... (*Si ride*) e di prendere quelle cognizioni che potessero soddisfare la sua meticolosità... (*Bravo!*) che è riuscita nuova a me e forse ai miei onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Io dissi ieri all'onorevole Plebano che la prova, che i due patrimoni geriti dalla amministrazione del Fondo per il culto erano separati e distinti, egli la poteva avere dai bilanci consuntivi. Ciò che dissi ieri, ripeto

anche oggi, e l'onorevole Plebano non ha che a consultare questi consuntivi, che io ho mandato a prendere per potersi persuadere della verità di ciò che io ho affermato. In quei consuntivi egli troverà anche riportata la somma degli oneri che colpisce ciascheduno dei patrimoni.

Ho soggiunto poi che la prova di questa separazione egli la poteva trovare anche nell'ordinamento amministrativo dell'istituto medesimo il di cui personale è diviso in due sezioni, l'una per il patrimonio regolare e l'altra per il patrimonio secolare.

Ora l'onorevole Plebano vuole sapere in che proporzioni questa somma di 300,000 lire si divida per rispetto a queste due amministrazioni.

Ma, onorevole Plebano, questa è una semplicissima operazione di aritmetica, che io non ho veramente creduto necessario di fare, ma che se l'onorevole Plebano la desidera sarà fatta in brevissimo tempo.

Convorrà infatti prima di tutto distinguere e separare questa somma complessa nei suoi elementi. Vi è una parte di essa la quale comprende gli stipendi del personale; ve n'è una seconda che comprende gli assegni speciali di aumenti per i sessenni; ce n'è una terza che comprende le indennità di residenza. Questa somma non si riparte adunque per tutti gli impiegati colla ragione determinata dall'organico, ma con altri coefficienti. Stabilita la divisione amministrativa in due sezioni, come ho detto, ed avuto il numero degli impiegati per ogni sezione, si potrà, tenuto conto dei vari stipendi, molto facilmente riescire all'operazione ideata dall'onorevole Plebano.

Ma, signori, trattandosi di un'amministrazione vera, autonoma, complessa, era qui veramente il caso di fare questa separazione così minuziosa? Se l'onorevole Plebano insiste, io non ho nessuna difficoltà di accettare il suo invito, ma dovendosi fare sarà in un bilancio di competenza che esso dovrà aver luogo o non invece nei conti consuntivi? Ora in questi conti l'onorevole Plebano troverà già gli elementi necessari, nè io potrei far altro che continuare l'esempio dei miei predecessori. Premetto però che ove possa essere necessario qualche maggiore chiarezza e semplificazione non mancherò di assecondare il desiderio dell'onorevole Plebano.

PLEBANO. Io sono dolente di non essermi spiegato abbastanza chiaro; e certo è dipeso da me se l'onorevole relatore, e, me lo permetta, anche l'onorevole ministro non hanno risposto concretamente all'interrogazione che io mi sono permesso di far loro.

L'onorevole relatore mi ha parlato delle attribuzioni degli impiegati, del modo di pagare gli stipendi e cose simili; ciò che non ha niente che fare

con quello che io ho chiesto. L'onorevole ministro mi parla di questione di aritmetica, di una divisione di aritmetica che per cortese deferenza all'interrogante sarebbe disposto di fare. Onorevole ministro, non è questo che io domando, la mia questione è questa: il Fondo pel culto ha due patrimoni, uno dei quali appartiene, supponiamo, a Tizio, e l'altro appartiene a Caio; questi due patrimoni sono amministrati dal Fondo pel culto, portano delle spese abbastanza considerevoli; infatti per le spese d'amministrazione generale abbiamo la cifra di lire 1,500,000.

Io dico: come si divide questa spesa fra i due patrimoni? Qual'è il criterio che presiede a questa divisione? Imperocchè non è già, onorevole ministro, una questione di aritmetica, è questione di diritto. Il giorno in cui l'onorevole ministro mi divide questa spesa con un criterio qualunque che non sia quello dello stretto diritto, che cosa ne viene? Ne viene che porta a carico del patrimonio di Tizio spese probabilmente fatte a vantaggio del patrimonio di Caio.

Io domando se questa sia una semplice questione di aritmetica; lo sarà, se così piace, ma è anche una questione di diritto. Dunque, ripeto, la mia domanda tende a conoscere qual è il criterio con cui si dividono queste spese.

L'onorevole ministro mi rimanda al bilancio consuntivo: sta bene, lo vedremo questo bilancio; ma intanto dovendo votare ora il bilancio preventivo, ho diritto di sapere qual è la parte di spesa che va a carico del patrimonio dello Stato, e dei comuni, e qual è la parte che va a carico di quell'altro patrimonio, che non ha niente che fare con questi.

Mi pare quindi che la mia domanda non sia irrazionale, nè indiscreta, e che sia una domanda che sta nei limiti del diritto di chi deve votare un articolo di bilancio, perchè io ho pur diritto di sapere quale è la spesa che si stanziava a carico di quel tale patrimonio già tanto depauperato dello Stato e dei comuni, nè mi pare che dobbiamo contentarci di una dichiarazione generica, o di dire che è una questione aritmetica. Ma, onorevole signor ministro, non è una questione aritmetica, è una questione di dare ed avere a cui spetta; ecco la mia questione.

Io non insisterò ulteriormente, ma mi pare di poter affermare che nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole relatore hanno risposto alla mia domanda completamente, e non hanno risposto per una ragione semplicissima, perchè hanno insistito a ripetere, che la separazione dei due patrimoni è fatta, mentre non lo è, e la prova che non lo è, si è che nel bilancio le spese sono iscritte tutte insieme, e che oggi l'onorevole ministro non è in caso di dirmi

quale è il criterio con cui si portano a carico di uno od a carico dell'altro patrimonio queste spese. Quindi, ripeto, io non insisto, ma desidero che si prenda nota che quando ho detto e ripetuto, che divisione del patrimonio non c'era, ho affermato cosa che non era lontana dal vero.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho nulla a cambiare di ciò che ho detto ed oggi e ieri. L'onorevole Plebano avverte che si tratta di qualche cosa di più che di una questione aritmetica; l'onorevole Plebano avverte alla sua volta che si tratta oggi di un bilancio di competenza, di un'amministrazione unica, sebbene attenda alla gestione di due patrimoni. È evidente che il bilancio accoglie la spesa dell'amministrazione senza che sia necessario procedere ad alcun riparto. Quando è che importa sapere in quali proporzioni debbano queste spese sovrimporsi a ciascuno dei due patrimoni? Quando si tratta di esaminare i risultati della gestione amministrativa. Quando dobbiate considerare questi diversi patrimoni in ragione dei rapporti speciali che esistono fra di loro, in ragione delle condizioni giuridiche che essi rivestono. E quand'è che questo può farsi? Ma ad amministrazione compiuta, cioè nei consuntivi. Ed ecco perchè nei consuntivi ogni cosa è al suo posto, ed ogni patrimonio ha la sua speciale competenza. Ma può ella in un bilancio di competenza e quando si tratta di un'amministrazione complessa, diretta da una mente unica, animata, da un pensiero solo, può ella, onorevole Plebano, frazionare le spese e così anche le competenze e gli uffici e ciò dal principio dell'anno, e non riuscirà per tal modo che ad immobilizzare la sua amministrazione legando ciascun impiegato nella cerchia rigorosa e ristretta di un affare..

L'onorevole Plebano afferma di sì, io dico che questo sarebbe il peggiore dei sistemi amministrativi. Dunque, bilancio di competenza per un'amministrazione autonoma, una, e ora è necessario che indichi in massima le spese che le possono occorrere. Si vogliono invece studiare e conoscerne le condizioni dei due patrimoni e qui intendo che questi due patrimoni debbano tenersi separati, e che quindi nei consuntivi gli oneri comuni vadano ripartiti. Tanto più, badi l'onorevole Plebano, che questi oneri comuni, che devono andar ripartiti cadranno per la maggior parte, a carico dello Stato; perchè la quota a favore dei comuni sull'Asse ecclesiastico regolare non è che del quarto depurato da ogni passività, e la quota spettante ai comuni per l'Asse ecclesiastico secolare è anche minore, perchè non riguarda che taluni dei comuni e certe

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

chiese, come, per esempio, le chiese ricettizie, e si riferisce ad alcuni diritti di patronato spettante ai comuni medesimi.

Io non voglio scontentare l'onorevole Plebano, e combattere ad oltranza la sua tesi favorita, che pone nella separazione dei due patrimoni la condizione prima, essenziale, la panacea in una parola per tutti i mali dell'amministrazione del Fondo per il culto...

PLEBANO. Per sortire dalla confusione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Non voglio scontentarlo dimostrandogli che ciò che chiede non è cosa che possa dare qualche utile risultato, ma mi limito a ripetergli ancora una volta che codesta separazione esiste; esiste nei consuntivi; non esiste, ma poteva esistere nei bilanci di competenza; ma ove egli desidera di conoscere sin d'ora la condizione particolare dai due patrimoni io non ho difficoltà di contentarlo presentando tutti i documenti che valgano a dimostrare il concetto dell'amministrazione e il modo col quale essa distingue le due parti del patrimonio che è affidato alla sua gestione.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Rileggo lo stanziamento del capitolo 1, lire 360,300.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse), lire 60,000.

Capitolo 3. Aggi sulle riscossioni (Spesa d'ordine), lire 600,000.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno (Spesa d'ordine), lire 185,000.

(Approvati senza discussione.)

Capitolo 5...

MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sul capitolo 5?

MINERVINI. Sul capitolo 5.

PRESIDENTE. Va bene.

Assegni allo Stato per maggior spesa per la Corte dei conti (legge 22 giugno 1874, n° 1962), lire 46,000.

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Ieri prima che l'onorevole ministro avesse dato le sue spiegazioni relativamente all'argomento che discutiamo, io ed altri miei colleghi facevamo domanda per un'inchiesta intorno all'amministrazione del Fondo per il culto; ma dopo udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, cioè che egli acconsentiva nell'idea di dover guardare bene a dentro a quest'amministrazione, i miei colleghi ed io credemmo superfluo insistere sulla domanda d'inchiesta. Se ho chiesto di parlare, ora

è per dire alla Camera poche mie idee all'occasione del numero 5; e come dovrò fare alcune osservazioni anche su qualche altro numero, dette che avrò qui le mie idee, s'intende che avrò esaurita questa parte di mio dovere verso il paese e verso la mia coscienza.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, la pregherei di una cosa sola, di non rientrare nella discussione generale.

MINERVINI. Non vi rientrerò, ne sia certo onorevole presidente.

PRESIDENTE. Dopo il suo esordio, mi credo obbligato di farle questa preghiera.

MINERVINI. Trovo regolare il suo avvertimento in astratto, in concreto non già, dopo quello che ho dichiarato.

È la prima volta, onorevoli colleghi, che un ministro venuto dai nostri banchi, presenta il bilancio di questa amministrazione al controllo parlamentare; e di ciò non possiamo negare il merito, nè all'amministrazione precedente nè all'attuale. Questo ente che fu sempre sottratto ad ogni discussione, ora lo si discute come ogni altro pubblico servizio.

Io non intendo di fare insinuazioni e sono lontano da queste cose, per mia abitudine costante; però io credo che chi esce dall'ordine è fulminato dall'ordine. È questione di moralità e di principii, e da questi io non mi allontano mai. E la questione di moralità non la discuto, perocchè è conseguenza e non causa di un sistema in questa come in parecchie altre cose in Italia, per fallacia di principii governativi.

Onorevole ministro che avete avuto sempre in comune con noi i principii, a cui non venimmo mai meno, abbiate la forza ed il coraggio di mantenere quello che ieri ci diceste: cioè riformare questa istituzione o meglio sopprimerne la inconsulta esistenza autonoma. Di vero, che cos'è questa istituzione? Un ente creato dallo Stato? E qual meraviglia, signori, gli enti che sono creati dallo Stato non sono forse impoveriti? E che l'ente creato dallo Stato sia in condizioni poverissime e lamentabili è una conseguenza del sistema. È una conseguenza derivante dallo stato di disordine, è la conseguenza di un sistema, per il quale vi diceva che la Destra ebbe il coraggio della paura.

Ma voi e noi dobbiamo avere non la paura del coraggio, onorevole ministro...

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, guardi che queste sono considerazioni più che generali. Si ricordi che si discute ora il capitolo 5, *Assegni allo Stato*.

MINERVINI. Assegni allo Stato. Benissimo. Lo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Stato crea questo ente; un ente deve essere eguale davanti alla legge a tutti gli altri enti, altrimenti sarebbe un ente esoterico, un ente inesplicabile.

Ora, fu creata codesta amministrazione ente autonomo, ma è e non è un ente: se sì, deve avere la libertà, se non lo è, la quistione è ben altra.

Ma lasciamo stare questa questione. Si dice: « Assegnati allo Stato per le maggiori spese per la Corte dei conti. » Ma se esso è un ente, dovrà render conto della sua gestione alla Camera; che c'entra la Corte dei conti?

Sapete come ci entra? per imporgli un onere di più migliaia di lire.

È una questione di pecunia assai lamentabile questa, che dovrà essere sottoposta all'esame di una Commissione alla Corte dei conti. Ma è ente o non è ente? È libero o non è libero?

E notate che si dice che questo si ha per effetto della legge 22 ottobre 1860. Ma poi vi sono 65,000 lire per l'avvocatura erariale, ciò che non è l'effetto di veruna legge. Ora quando trovate che si è creato un ente, e che a quest'ente si dà l'autonomia, e che esso si assoggetta poi a tali imposte che lo distruggono, non deve meravigliarvi che quest'ente divenga come è divenuto, passivo. Ciò vuol dire che lo stesso sistema con cui in Italia da 19 anni si è percossa la proprietà e il suo sviluppo, è stato applicato anche agli enti creati dallo Stato medesimo e precisamente per impoverirli e che perciò si trovano ora in una condizione terribile; però dolorosamente eguale a quella degli enti individui, a cui il sistema di Governo ha renduto incerto il dimane, ed a tutti la stessa esistenza.

Ne volete un'altra prova? Io dico: ma come! create un ente, e appena creato gli imponete una tassa di manomorta del 30 per cento! Ciò gli toglie un terzo della proprietà.

Ma mi direte: vi ha pure una legge che lo vuole! Sì, ma è una legge questa appartenente a quel sistema che noi abbiamo combattuto. E quindi ora la nostra voce non dev'essere inascoltata dall'attuale Ministero che viene dai nostri banchi.

Voi prendete sui redditi di questo ente 845,000 lire per contribuzioni e tasse; e questo è niente. Si concedette ad esso l'autonomia, sapete perchè? Perchè sulla sua povertà potessero essere taglieggiate 2,460,000 lire pel fisco assorbente. Perchè? Per pigliare a questo ente povero una grossa taglia per la così detta ricchezza mobile! Ma, signori, con questa progressione dove andremo? Non vedete in Italia lo scontento generale? Non vedete l'assideramento di ogni industria? Non vedete lo stato di abiezione a cui siamo ridotti? Una volta che voi

siete a quel posto e venuto da questi banchi, voi, sempre costante nel principio che bisogna sviluppare per poter tassare, che non bisogna cioè creare enti per spogliarli, voi, onorevole guardasigilli, che a questi principii siete stato con tutti gli onorevoli miei colleghi sempre fedele, avrete, spero, coraggio abbastanza per far sì che quest'ordine di cose cessi, e perchè tutto ciò che dipende dal vostro dicastero, sia informato ai più retti principii.

Io non faccio proposte, ma io non voterò perchè mi ripugna dare 2,460,000 lire al fisco a danno di una amministrazione, che non possiede altro che miseria stabile. E si parla di ricchezza mobile dove c'è la povertà stabile per effetto dello stesso vostro bilancio! E notate, è tanto vero questo, inquantochè voi avete udito che questo ente si è dovuto sovvenire dallo stesso Stato spogliatore. Ora, se voi spogliate per sovvenire, io dico: non fate le due operazioni, fatene una sola, cioè mantenete la giustizia, la verità, il diritto. E quel che è peggio, lo dico ora per non tornare a parlare, gl'interessi che si sono stabiliti a pro dello Stato per le sovvenzioni sono una immorale esorbitanza.

PRESIDENTE. Vediamo di arrivare al capitolo, onorevole Minervini!

MINERVINI. Scusi, signor presidente, non tornerò a parlare; sarà tanto di guadagnato.

PRESIDENTE. Me lo ricorderò.

MINERVINI. Quando ho dato una parola, senza che mi si rammenti, la ricorderò.

Ora che cosa fa il Governo? Mangia tutta la roba di quest'ente, che ha fatto autonomo, per poterlo spogliare. E poi gl'imputa la sua povertà; e poi vi sono quelli che vogliono severamente guardare se è amministrato bene, se si spende bene! Ma in questo non voglio entrare. Noto che un ente che ha 27 milioni deve spenderne, o meglio pagare 31 milioni, e di questi la maggior parte li prende lo Stato, il Saturno italiano!

Ora quando voi, Governo, per avere taglieggiato un ente da voi creato, siete alla necessità di dargli una sovvenzione, è questo forse fargli un prestito? No, è una conseguenza logica del fatto vostro. Quando mi costituite un ente nell'impossibilità di poter adempiere agli oneri suoi, siete voi obbligato, voi Stato, che costituiste quest'ente e lo riducevate in tali distrette, nell'obbligo di sovvenirlo, e volete l'interesse? Volete voi l'interesse del 5 per cento! Chi potrebbe non ribellarsi a cotesta strana pretensione? Ma l'onorevole Chiaves ieri vi disse con quella logica che è coscienza di vero e di giure, che l'interesse non può essere che convenzionale. E notate, onorevoli colleghi: quando contro il giure si

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

impone con una legge l'interesse non dovuto per mora o per patto, non avremo noi sostituito l'arbitrio alla legge ed al diritto, e degradato il nostro nobile ufficio? Noi avremmo fatto che la legge violasse il diritto, mentre la legge deve garantire il diritto.

Gli interessi non possono essere a profitto di chi è causa dell'altrui povertà o dell'inadempimento dei suoi obblighi. Perchè il voluto debitore è in cotesto stato di miseria? Perchè lo Stato gli doveva dare 830,000 lire fin dal 1862, e dopo che si son venduti i beni non gli ha dato nulla.

Nè posso accettare l'opinione dell'onorevole Grimaldi, sebbene giusta, perchè è fuori di quistione. Egli vi diceva fra lo Stato e il Fondo per il culto ci ha un conto corrente, quindi l'interesse può stare su quello che risulterà di debito in fine di liquidazione. Ma fra la parte assorbente, e l'amministrazione soggetta, vi ha alea commerciale? No. Dunque che parlare di conto corrente, che suppone libertà da una parte e dall'altra? Dipende tutto da un ordine di cose, il quale è la conseguenza di principii liberticidi, fiscali, assurdi e peggio.

Ridotti ora ad una catastrofe morale economica e finanziaria dobbiamo con tutte le nostre forze impedire la valanga. Se lo Stato ha dovuto sovvenire perchè pigliò tutto a questo ente, quando fu astretto dalla necessità dei suoi errori a sopperire a quello che per difetto di previsioni non si potè prevedere, la ragione degli interessi non esiste per nulla, nè per morale nè per legge. E non posso mai immaginare che il guardasigilli possa pretendere che voi votiate contro quest'amministrazione, di cui è tutore, queste spese d'interessi quando glielie negate sopra le 830,000 lire dovute fin dal 1862.

Dunque queste 900 e più mila lire d'interessi saranno una cifra accademica, perchè se l'ente non ha potuto pagare i suoi impegni ed è in *deficit*, le vostre 900 mila lire sarebbero una mistificazione.

Sarebbe aggiungere anche codesta cifra al meccanismo dei famosi residui attivi e passivi del nostro bilancio, per i quali dal 1860 in poi, noi che abbiamo trovato la meccanica del macinato, non abbiamo saputo trovar l'aritmetica per i bilanci. I residui attivi furono e sono una mistificazione di introito, non realizzabile, mentre i residui passivi sono un debito da soddisfare in contanti. Io ho dovuto fare queste poche osservazioni, e dichiaro perchè non voto questo bilancio; ma la mia parola venne diretta al mio amico politico e personale l'onorevole ministro guardasigilli, come a tutti quelli che compongono questa amministrazione, alla quale non farò opposizione, perchè non la farò mai a coloro, che consentono nei miei principii. E

se anche tutto non fosse regolare, sarà questione di osservare e non di combattere, perchè dobbiamo rivolgere tutte le cure a togliere questi ingombri delle stalle d'Augia, che noi abbiamo dal 1860 fino ad oggi come ostacolo sulla via retta da percorrere.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, spieghi meglio questa sua frase delle stalle d'Augia.

MINERVINI. Onorevole presidente, accetto volentieri la sua osservazione, e le dico che è un principio per me che nulla esca dalla mia bocca che non sia parlamentare, e che quel rispetto che si deve a ciascun individuo si debba alla Camera. Sa bene quello che dice la favola, che in quella stalla ci si misero tante cose, le quali dovevano essere spazzate. E noti bene, onorevole presidente, che noi abbiamo fatto una unificazione che dirò alluvionale; l'Italia si è fatta con un'alluvione.

Abbiamo ancora una miscela di diversi ed eterogenei ingombri. Questo che io diceva alla Camera 19 anni or sono, mi duole doverlo ripetere anche ora. Facciamo che l'unificazione alluvionale ceda all'unificazione giuridica legislativa. Quando avremo spazzato ciò che è di troppo e d'ingombro saremo nel giusto, allora avremo raggiunto il nostro scopo.

Con questa dichiarazione spero che l'onorevole presidente sarà contento. (*ilarità*) E che dalla stalla d'Augia non debbasi attendere un novello Ercole della favola a spazzare le immondizie, quando noi di sinistra, ed un'amministrazione di sinistra, saremo concordi a non avere paura del coraggio, e non avere, come quei di destra, il solo coraggio della paura, d'onde arrivò lo sgoverno di ben sedici anni.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

Metto dunque a partito il capitolo 5 in 46,000 lire.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato, e sono pure approvati i seguenti fino al 10 inclusive:)

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 65,000.

Capitolo 7. Contributo allo Stato, richiesto dalle finanze pel servizio del Fondo culto, presso gli uffici finanziari provinciali, lire 140,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 60,000.

Capitolo 9. Spesa d'ufficio, lire 25,000.

Capitolo 10. Affitto pel locale, residenza dell'amministrazione (Spese fisse), lire 16,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 250,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Signori, a me risulta che molte sono le liti sostenute dal Fondo del culto. Abbiamo udito ieri dirci che poteva quasi sostenersi che quest'amministrazione fosse istituita per litigare, e che la sua ragione di esistenza fossero le liti. Io credo quindi che la Camera debba portare un momento il suo esame sopra questi capitoli, che riflettono le spese di liti.

Dico *questi capitoli*, perchè il capitolo 11 non è il solo che riguardi le spese di liti. Queste sono richiamate anche dai capitoli 12 e 13, perchè se al capitolo 11 si parla di spese di liti come spese obbligatorie e vi si iscrive la somma di 250,000 lire, nel capitolo successivo si parla di spese di coazione e relativi giudizi d'opposizione, come se non fossero spese di liti, e vi si iscrive la somma di 400,000 lire. Non basta; nel capitolo successivo si parla di spese che riflettono transazioni e perizie. Niuno può contrastare che queste spese siano anche relative a liti. Così si aggiunge un'altra partita di 170,000 lire. Noi presumiamo quindi che il Fondo pel culto debba essere, per l'anno 1880 gravato di 820,000 lire di spese di liti.

Crederete, onorevoli colleghi, ch'io vi abbia detto tutto? No, non v'ho detto ancora tutto su questo argomento. All'articolo 6 infatti avete già votato 65,000 lire pel patrocinio delle regie avvocature erariali, per la qual cosa venite a presumere gravato il Fondo pel culto, pel 1880, di 900,000 lire, o poco meno, per spese di liti.

Comprendete, signori, come io abbia ragione di dire che la Camera non può lasciar passare questo capitolo senza fermarvi sopra la sua attenzione per vedere se non vi sia modo di ridurre questa somma. Si riduca pure di poco, questo potrà valere come un monito salutare per dire che non vogliamo che si continui in questa via, la quale costituisce una vera spogliazione di quell'ente che si chiama Fondo pel culto.

Che cosa ci dice in proposito la relazione? Ci dice che queste somme sono eccessive, la Commissione l'ammette anch'essa, ma aggiunge che, siccome non aveva sott'occhio i documenti giustificativi, le ha lasciate come si trovavano iscritte. Spero, dice la Commissione, che quando si presenterà il bilancio definitivo, si uniranno tutti i documenti giustificativi relativi alle somme di cui vi parlo.

A me pare, o signori, che si cammini in senso opposto a ciò che dovrebbe essere il nostro obiettivo, a ciò che dovrebbe volersi da coloro, che desiderano di ridurre in più angusti confini queste esuberanti spese.

Io avrei capito se la Commissione avesse detto:

la spesa è eccessiva ed io la riduco per quanto, *ex aequo et bono*, mi sembra plausibile; se nonchè si vedrà poi al bilancio definitivo, se per avventura io l'abbia ridotta di troppo; ma per contro quando mi dice: mantengo le somme richieste, ma aspetto che al bilancio definitivo si presentino i documenti giustificativi per le somme stesse, io credo che ciò equivalga ad un incentivo a far sì che prima del bilancio definitivo si facciano tali comunicazioni, per le quali sia impossibile proporre delle riduzioni, che intanto con tutta tranquillità di coscienza si sarebbero potute fare.

Pertanto, o signori, io mi permetto di proporre una piccola riduzione su questa somma di 820,000 lire, che consentirei di ridurre a lire 60,000, somma che io credo tuttavia necessaria, se si tien conto di ciò che in questo capitolo è contemplato. E poichè ora si tratterà di mettere ai voti il capitolo 11, *Spese di liti*, lire 250,000, io mi permetto di proporre la riduzione di questo stanziamento a lire 150,000. Inoltre la somma del capitolo successivo per spese di coazione e giudizi d'opposizione, la ridurrei a 300,000 lire.

Di queste riduzioni mi pare che potrebbe essere accettata la proposta. Ad ogni modo questa mia proposta verrà come un'ammonizione salutare per coloro cui spetta, onde un'esuberanza di questa natura venga a cessare, e non si persista a mantenere su questa via il Fondo del culto, le cui condizioni deplorabili furono ripetutamente lamentate nella discussione, che ebbe luogo al riguardo nelle precedenti sedute.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

LUGLI. Io mi associo pienamente alle considerazioni svolte con tanta autorità dall'onorevole Chiaves, ed alle sue conclusioni. E mi vi associo tanto più volentieri inquantochè ricordo il discorso ieri pronunciato dall'onorevole Indelli, membro del Consiglio di amministrazione per il Fondo del culto.

Anzitutto l'onorevole Indelli si confortava che la Commissione generale del bilancio non avesse trovato di che eccepire sulle somme stanziare nel bilancio dell'amministrazione del Fondo del culto, e ne deduceva che tutto ciò che aveva fatto quel Consiglio d'amministrazione in fatto di bilancio era una bella e buona cosa.

Io, a dire la verità, avrei creduto che dopo il discorso dell'onorevole Indelli fosse sorto l'onorevole Melchiorre, relatore della Commissione, a redarguire il suo collega Indelli e dirgli chiaro e netto che l'amministrazione del Fondo del culto non va poi con tutta quella regolarità che l'onorevole In-

delli suppone. Ma se l'onorevole Melchiorre non l'ha fatto ieri, io voglio ben sperare che lo farà oggi, giacchè mi pare che è debito suo di contraddire alle dichiarazioni che l'onorevole Indelli metteva avanti con tanta autorità dai banchi della Commissione generale del bilancio nella seduta di ieri. Ma confesso che io sono rimasto quasi spaventato, quando ho sentito un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo del culto dirmi che il fine di quella istituzione era di consumare tutto il patrimonio nel litigare.

E precisamente ha detto così ieri l'onorevole Indelli:

« Ma che ragione avrebbe di essere la istituzione del Fondo pel culto, se non avesse quella di litigare continuamente? » (*Si ride*)

E allora, onorevoli colleghi, volete meravigliarvi, onorevole Chiaves, si meraviglierà ella forse, vedendo che, per ispese di liti, in diversi capitoli del bilancio vi è la somma di quasi 900,000 lire? Ma io non me ne meraviglio punto; anzi dirò che mi meraviglio che questa somma sia così piccola. (*Interruzione a bassa voce vicino all'oratore*)

Sicuro; io mi meraviglio che sia così modesta. E giacchè tutto si deve consumare in liti, val meglio distruggere il patrimonio di questa istituzione una buona volta e subito, perchè così almeno non avremo nell'anno venturo da dover ancora discutere il bilancio del Fondo pel culto. Ora, quando io sento dalla bocca autorevole di un membro di quell'alto Consesso dichiarazioni di questa natura, io raccapriccio e temo che gli onorevoli membri di quel Consiglio di amministrazione possano consentire nelle idee svolte ieri dall'onorevole Indelli. Che se questo fosse, io non dovrei che fare una preghiera, una viva preghiera all'onorevole ministro di grazia e giustizia: cioè, di togliere l'incarico di amministratori a quelli che in oggi siedono in quel Consiglio. E questo è precisamente la ragione prima, per la quale io ho chiesto di parlare.

Tolga, onorevole Villa, l'incarico a quegli egregi signori che siedono nel Consiglio di amministrazione pel Fondo del culto, prima che il culto resti senza fondo. (*Si ride*) Detto questo, non voglio abusare della bontà della Camera.

Io avrei da parlare a lungo intorno a questo bilancio, e dovrei dire anzitutto all'onorevole Grimaldi che, invece di spendere una intera seduta a dibattersi coll'onorevole Magliani intorno allo inscrivere sì o no 990,000 lire per interessi del debito verso il Tesoro dello Stato, la qual somma poi in fondo, come osservò molto argutamente e giustamente l'onorevole Minghetti è un *bis in idem*; per-

chè in fondo in fondo, se noi prenderemo di più oggi, ne resterà meno dimani, io dico che l'onorevole Grimaldi avrebbe fatto meglio di occuparsi di questi articoli del bilancio, che sono vere spese, che sono spese che fanno raccapricciare. Io, dico il vero, mi sono sentito di ghiaccio quando sentii parlare ieri in quel modo l'onorevole Indelli, che mi dispiace di non vedere qui presente.

Ora io concludo col dichiarare che mi associo e faccio plauso alle proposte dell'onorevole Chiaves, proposte che io prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di accettare, se non altro, come una ammonizione. Poi lo prego ancora di sentire le idee degli altri colleghi, che fanno parte del Consiglio di amministrazione del Fondo pel culto, se questi cioè consentono in quelle svolte ieri dall'onorevole Indelli; nel qual caso io faccio formale preghiera al ministro di togliere l'incarico a quegli egregi signori. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole ministro, darò lettura di un emendamento proposto dall'onorevole Chiaves, il quale consiste nel ridurre la spesa, per questo capitolo, da 250,000 lire, come è proposto, a 150,000.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io devo prima di tutto pregare l'onorevole Chiaves di considerare che l'articolo 6 della categoria 1 in lire 65 mila alle avvocature erariali, è somma stanziata oggi per la prima volta in bilancio, e occorre per le spese di lite del 1880. Questa somma venne stanziata d'accordo fra l'amministrazione del Fondo per il culto e l'amministrazione finanziaria. Le avvocature erariali d'ora innanzi saranno esse che presteranno il loro ufficio di avvocati patrocinanti.

CHIAVES. (*Interrompe senza che si comprendano le sue parole*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetta, di avvocati patrocinanti per l'amministrazione del Fondo per il culto. Vi ha adunque un vero miglioramento per l'avvenire, perchè per l'avvenire con questa somma il servizio sarà fatto e bene.

Veniamo agli altri articoli. Articolo 11, Spese di liti, 250 mila lire. L'onorevole Chiaves deve certamente ritenere che gli uffici erariali non potranno subito funzionare, bisogna costituirli, allargarli, dar loro un personale il quale studi gli affari, conosca le cause, si accinga agli atti, e ciò non si può ottenere tutto ad un tratto, abbandonando tutto ad un tratto il vecchio. Conviene fare a poco a poco, bisogna abbandonare il vecchio gradatamente, e la somma di 250,000 lire, attesa la somma importanza e il numero degli affari, non è certo esagerata. Essa

non è più che la metà di quella che era ordinariamente stanziata ed era ordinariamente richiesta per le liti, alle quali l'amministrazione del Fondo per il culto era per necessità costretta.

Sappia l'onorevole Chiaves che questa somma negli anni andati rilevò ad una media di 431,000 lire.

Nel 1874 si spesero lire 446,303.

Nel 1875 lire 424,000.

Nel 1876 lire 407,494.

Nel 1877 lire 487,262.

Nel 1878 lire 467,915.

Havvi quindi una media di lire 431,000 annue per spese di liti.

E la natura stessa degli affari affidati a questa amministrazione che ci trascina inesorabilmente in queste liti, i canoni, i livelli, i capitali che si devono riscuotere sono tutti litigiosi. È impossibile che si possa fare un passo innanzi senza combattere; se non mi volete dare le armi per difendere il patrimonio dello Stato dalle ingorde brame dei suoi creditori, a quali conseguenze vi esporrete? Le conseguenze sappiamo quali saranno; sarà necessario diminuire tutti i capitoli d'incasso sopra i quali abbiamo fatto qualche assegnamento. Le spese di liti in questa amministrazione, notiamolo bene, sono una condizione essenziale e necessaria per realizzare quei vantaggi sui quali lo Stato deve fare sicuro fondamento.

E che la cosa sia così, onorevole Chiaves, io glielo proverò dandogli qui un riassunto del numero delle liti che l'amministrazione ha dovuto intentare e subire durante la sua non lunga esistenza.

I giudizi raccolti dalla Cassa ecclesiastica sopra pressa furono nientemeno che 3492. Quelli iniziati nel 1866-67 e 1869 furono, 3378; nel 1870-71-72, furono 7501; nel 1873-74 furono, 4502; nel 1875 e 1876, 3917; nel 1877 e 1878, 5421. Totale delle cause al dicembre del 1878, 28,211, di queste 28,211 cause furono ultimate nel dicembre 1871, 4740; nel 1874, 7597; nel 1876, 3499; nel 1878, 4731. Totale 20,567. In corso al 31 dicembre 1878 ne rimanevano adunque 8044. (*Movimenti*)

E non bisogna dire che l'amministrazione proceda in queste cause con spirito litigioso, o in modo da respingere ogni offerta di transazione; anzi mi compiaccio di dichiarare che da alcuni nozioni da me raccolte ho potuto accertarmi che ogniquale volta è possibile, senza ledere, senza offendere gli interessi dello Stato, di venire a transazione, l'amministrazione lo fa. I giudizi ultimati con transazione sulle 20,567 cause delle quali ho parlato, furono 6944, dunque su 20,567 cause 6944 furono transatte;

furono poi definite con sentenza favorevole 7953; con sentenza contraria 5266.

Ora, un'amministrazione la quale ha in media da 8 a 9000 cause all'anno bisogna pure che pensi alle spese che occorrono, perchè queste cause siano condotte bene e possano quindi riuscire ad assicurare l'interesse dello Stato. Ecco perchè negli anni andati, lo ripeto, la somma fissata in bilancio a quest'uopo non poteva essere inferiore delle 431,000 lire. In quest'anno che noi ci proponiamo di affidarci al nuovo istituto delle avvocature erariali, ma che non vi possiamo ricorrere senza una serie di operazioni che occuperanno un qualche spazio di tempo, quest'anno ci siamo limitati ad una somma di 250,000 lire.

Non si può del resto non dimenticare che questa somma non è di quelle che si possano spendere capricciosamente: come non si fanno capricciosamente delle liti.

L'amministrazione prima di fare una lite ricorre a pareri ed a consultazioni di rispettabili giureconsulti, e queste spese non possono poi esser fatte, se non previo il riscontro della Corte dei conti; cioè, con un controllo assai rigoroso.

L'onorevole Chiaves ci faceva osservare che, oltre questo capitolo, che ascende alla somma di 250,000 lire, ve ne sono due altri, uno per spese di coazione, e un altro per spese di atti e contratti; ma basta leggere l'intestazione di questo capitolo per convincersi che si tratta di spese d'indole assai diversa da quella stanziata nel capitolo ora in discussione.

Spese di coazione!

Quando è ultimato il giudizio si deve procedere ad atti esecutori; allora non si tratta più di spese di liti, si tratta di spese alle ricevitorie, si tratta di tasse, di cancelleria, di registrazione, si tratta talvolta di anticipazioni, qualche volta di depositi. Ecco quindi perchè si è dovuto fare un articolo separato, il quale corrisponda, anche per la cifra che è stata iscritta, a quella che si è riconosciuta necessaria negli anni passati.

Viene finalmente il terzo articolo per spese di atti, contratti, affitti, permutate, quietanze; ma come ognuno sa gli atti contemplati in questo articolo non possono comprendersi fra gli atti di liti. Con questi atti l'amministrazione dà ordine al suo patrimonio, consolida i suoi crediti, acconcia le sue partite coi suoi creditori, trasforma le sue attività. Queste non sono spese di contrattamento, ma di consolidamento. Ecco come e perchè queste spese devono tenersi affatto distinte e separate da quelle di lite.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

È vero che fra gli atti indicati in questo articolo vi sono anche gli atti di transazione, ma la transazione non è soltanto quella che si fa durante la lite. Anche in questo caso l'atto di transazione non può confondersi con l'atto di lite; ma si fanno transazioni indipendentemente da ogni lite, e vi sono in questo caso spese di notaio, tasse di registro, emolumenti, ecc., in una parola, una somma di diritti, che devono essere pagati.

Io per me dichiaro francamente che accetterei molto volentieri una riduzione sopra questo capitolo, se non fossi quasi certo che si dovrà poi ricorrere al fondo di riserva, e che non si potrà dall'amministrazione esaurire tutte le incombenze che le sono imposte, ma avrà bisogno di ricorrere poi a mezzi straordinari.

Io piuttosto proporrei si avesse a regolare questa partita con qualche maggiore esattezza al bilancio di seconda previsione. Noi avremo allora già stretti i nostri rapporti con l'avvocatura erariale. Noi vedremo allora in qual modo funzionino le avvocature e se riesce a risparmiare qualche maggiore somma potrò dare allora, e porterò qui, uno stato dettagliato delle cause, e si potrà vedere fino a qual punto si possa ragionevolmente pretendere che questa somma debba essere più o meno diminuita.

D'altra parte vedrò anche di poter rendermi ragione delle varie partite di credito contestate, per le quali sarà necessario di aprire nuove liti.

Avverta la Camera essenzialmente a questo, che l'amministrazione del Fondo pel culto, è una amministrazione che è chiamata a liquidare una somma di capitali, di censi, di livelli, di crediti contestabilissimi, ostinatamente contrastati e che è impossibile, lo ripeto, fare un passo innanzi, senza ricorrere all'autorità dei tribunali; l'unica che possa risolvere questi conflitti, e possa quindi mettere l'amministrazione in condizione di potere adempiere al suo mandato.

Io quindi, in vista di queste considerazioni, pregherei l'onorevole Chiaves di voler ritirare il suo emendamento. Se egli si contenta di dare alla sua proposta il carattere di un ammonimento; ma le sue dichiarazioni di poc'anzi, mi pare che costituiscono il maggiore, il migliore, il più autorevole monito, ed in questo senso non ho alcuna difficoltà di accettarlo; ed in questo senso io intendo di insistere presso l'amministrazione del Fondo per il culto; ma toccare gli stanziamenti che accennano a spese, che hanno un certo carattere di obbligatorietà, e senza dei quali questa amministrazione già tanto contrastata, non potrà procedere come dovrebbe non mi pare cosa prudente. Non mettiamoci nel caso di dovere alla fine dell'anno sconoscere e

sconfessare l'opera nostra. Io accetto dunque il monito dell'onorevole Chiaves; e mi pare che queste mie dichiarazioni debbano bastargli onde egli possa ritirare una proposta dalla quale potrebbe nascere uno sconcerto nelle condizioni del bilancio, e senza alcun positivo giovamento alle condizioni finanziarie del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. L'onorevole ministro guardasigilli ha detto tutto quel che era dicibile per sostenere questo stanziamento, e vi ha impiegato tutta la forza del suo eletto ingegno.

Egli ha fatto appello diretto a me perchè ritirassi la mia proposta. Io potrei rispondergli che sarei disposto a ritirarla in parte, ma circa a lasciare le cifre come sono, la Camera farà quel che crede; quanto a me non mi ci potrei adattare.

L'onorevole ministro ci ha esposto qui lo stato delle cose, riguardo alle liti del Fondo del culto, e veramente è uno stato che supera ogni immaginazione, compresa quella meravigliosa di messer Lodovico Ariosto. Ma non saprei acconciarmi affatto a ciò che osservava l'onorevole ministro quando diceva: « credete voi che si facciano delle liti leggermente? Vedete bene; la Corte dei conti interviene anch'essa a dare il suo avviso e a dire se si ha o no da fare una lite. » La Corte dei conti interviene quando la spesa è fatta per vedere se sia o no giusta. È certo che quando essa si trova di fronte ad un giudizio in corso, pel quale sono già state fatte delle spese e risulta di diritti da pagarsi o di onorari da soddisfarsi, certo che la Corte dei conti non può dire di no. Questa dunque non sarebbe una ragione.

Ma l'onorevole ministro andò più in là e volle sostenere addirittura che le somme bilanciate quest'anno pel 1880 sono minori assai di quelle bilanciate nell'anno precedente. Prima di tutto ha cominciato col dire che, in seguito ad un accomodamento tra la finanza dello Stato e l'amministrazione del Fondo pel culto, le 65,000 lire per patrocinio della regia avvocatura erariale rappresentano sostanzialmente il mezzo, con cui l'ora innanzi sarebbero difese le cause del Fondo pel culto. Io però quando vedo, malgrado ciò, le spese di liti portate ancora a 250,000 lire, devo dire, che si tratta di un *bis in idem*.

L'onorevole ministro diceva che negli anni scorsi le spese di liti, le quali sono contemplate all'articolo 11, superavano 400 mila lire. Io debbo esprimergli un grave dubbio. Non voglio accusare l'onorevole ministro di abbandonarsi anche lui al fatale sistema di fare un po' di fantasmagoria di cifre,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

questo non lo credo. Ma ciò di che sono persuaso si è che quei sunti che danno quelle somme è impossibile che non riflettano tanto il capitolo 11 quanto il capitolo 12, perchè il capitolo 12 eminentemente anch'esso riguarda le spese di liti. Ma, dice l'onorevole ministro, si tratta nel capitolo 12 di spese di coazione. Badi che nel capitolo 12 si tratta di giudizi di opposizione. Ma se le spese fatte pei giudizi di opposizione non sono spese di liti, io per verità non so che s'intenda di significare, parlando di spese di liti.

Certo io non so il modo che si è seguito per presentare poi all'onorevole ministro quelle cifre, che egli ci ha lette, per poterle raffrontare con quella annotata al capitolo 11; ma è tanto difficile il distinguere l'oggetto del capitolo 11 da quello del capitolo 12, che chi abbia ufficio di presentare al ministro il risultato della spesa che negli anni precedenti è occorsa per spese di liti, credo impossibile che non abbia in quel computo calcolato tanto l'uno oggetto quanto l'altro.

Per conseguenza noi abbiamo qui una spesa di 650 mila lire tra spese di liti, come è detto al capitolo 11, e spese di coazione e relative a giudizi di opposizione, come è detto al capitolo seguente.

D'altra parte, mi faccio capace di molte delle ragioni dette dall'onorevole ministro, e questa somma di 250,000 lire invece di ridurla di 150,000 lire la ridurrei di sole 50,000 lire, e quindi il capitolo 11 proporrei che fosse votato nella somma di 200,000 lire.

Notino poi gli onorevoli colleghi che anche quando venisse accolta la mia riduzione del capitolo successivo, cioè delle lire 400,000 a 300,000, in quelle 300,000 lire si trova ancora quanto basta per sopperire a quelle, che propriamente sarebbero anche vere spese di liti, perchè relative a giudizi d'opposizione.

Io poi ho avuto già in pregio di osservare alla Camera che anche nel capitolo susseguente sono stanziati per risoluzione di censi e per transazioni 170,000 lire, ciò che mantiene pur sempre largo il margine alle spese di liti. Io quindi ridurrei lo stanziamento del capitolo 11 alla somma di lire 200,000, e spero che la Camera in questi modesti termini non vorrà rifiutare la mia riduzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. (*Della Commissione*) Ho domandato di parlare per un fatto personalissimo. Ma come soglio sempre regolarmi in tutto quello che riguarda la mia persona, sarò più calmo di quello che si sarà forse creduto. Nella mia coscienza e nella mia po-

sizione, io, come tutti i nostri colleghi, che hanno altissimo sentimento della propria dignità, guardo gli attacchi personali con quel sentimento che deve avere ogni gentiluomo che se ne conosce al di sopra.

Ieri nel parlare dell'amministrazione del Fondo pel culto io dichiarava di astenermi dal prendere parte a questa discussione, perchè sono consigliere d'amministrazione del Fondo del culto. E spiegava quali sono le attribuzioni di questo Consiglio d'amministrazione.

Dissi che il Consiglio deve dare le sue opinioni e deliberare intorno a tutto ciò che riguarda il contenzioso ecclesiastico, che abbraccia quasi tutto il lavoro e il più importante di quell'amministrazione. Non rechi meraviglia, io dissi, che quest'amministrazione abbia tante liti, giacchè essa è l'esecutrice della legge di soppressione. E siccome gli enti soppressi, o che si ritengono soppressi, seguono anch'essi la legge naturale degli esseri animati, che hanno l'istinto della propria conservazione, cioè resistono alla soppressione, vi è, in conseguenza, combattimento perenne tra essi e il Fondo del culto. E ciò senza parlare delle innumerevoli questioni con coloro, che avevano rapporti di diritto con le corporazioni sopresse. Il che spiega la molteplicità delle liti.

Intanto, mentre io poco innanzi mi trovava occupato nella Commissione del bilancio per questioni che possono di qui a poco interessare gli appaltatori, mi sono sentito chiamare da parecchi, i quali mi hanno riferito di essere stato io personalmente attaccato per le modestissime opinioni manifestate ieri, e che derivano dalla conoscenza che ho di quest'amministrazione. E mi venne riferito che io sia stato attaccato perchè ho detto che il Consiglio di amministrazione ha lo scopo di litigare. Ma io non ho detto questo.

LUGLI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

INDELLI. Io prego coloro, i quali hanno voluto occuparsi di cose che, me lo permettano, non possono conoscere, di andare a leggere la statistica delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Fondo del culto da vari anni a questa parte, ed acquisteranno la convinzione che l'ottanta per cento delle liti, per opera del Consiglio, è stato transatto. Così gli egregi uomini, io ultimo, che compongono quel Consiglio di amministrazione, hanno dato opera perchè, per quanto era possibile, si troncasse quest'idra di tanti litigi, quantunque, lo ripeto, l'amministrazione del Fondo del culto non ne possa sovente fare di meno. Questo è quello che ho detto. Io non capisco poi che cosa abbia a che fare la mia persona con queste considerazioni.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Ho inteso a dire che l'onorevole Lugli abbia pregato persino il ministro guardasigilli di togliermi quell'incarico. Padronissimo, l'onorevole ministro, se lo desidera; avrò una noia di meno, perchè io e i miei colleghi non faremo che risparmiare quel tempo, che ora impieghiamo a leggere moli di carte innumerevoli, e adoperarlo con maggiore utile e con maggiore nostro profitto.

Una voce a sinistra. L'incarico deve essere dato dalla Camera.

INDELLI. No, non viene dato dalla Camera, il Consiglio di amministrazione è di nomina governativa.

Perciò non vado oltre.

Prego i miei onorevoli colleghi di credere che, in questa questione, la mia persona non vi entra per nulla. E se l'onorevole Lugli avesse avuto delle ragioni speciali per farvela entrare, egli avrebbe dovuto sapere che non era la Camera il luogo, che doveva scegliere per le sue osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare per un fatto personale.

LUGLI. Se l'onorevole Indelli era occupato, come egli diceva, nella Commissione del bilancio, di cose che interessano gli appaltatori (giacchè egli si è servito di questa frase), io lo prego di considerare che non possono toccar me...

INDELLI. Non l'ho nominato.

LUGLI... perchè non sono un appaltatore, e credo che la Commissione del bilancio stia occupandosi d'argomenti che interessano il paese, e non s'occupi d'argomenti riguardanti appaltatori. Se l'onorevole Indelli fosse stato presente ed avesse udito la mia parola, avrebbe capito che non si trattava di una questione personale, ma che si trattava bensì di una questione di grande interesse pel nostro paese. Del resto, che cosa vuole l'onorevole Indelli ch'io abbia contro di lui? L'ho chiamato sulla scena perchè ieri, qual membro del Consiglio d'amministrazione, si confortava pel fatto che la Commissione del bilancio non avesse creduto di modificare d'un solo centesimo il bilancio presentato, e ne deduceva che tutto il male, che si dice di quest'amministrazione, non è vero. Io mi sono permesso, deplorando che l'onorevole Indelli non fosse qui presente, di aggiungere che il suo collega relatore della Commissione, pure affermando che la Commissione non aveva modificato il bilancio, avea trovato da eccepire, con frasi molto gravi, e tali che diedero luogo ad un discorso ed a molte repliche dell'onorevole Toaldi. Pertanto se la Commissione del bilancio, se l'onorevole suo relatore non aveano creduto d'apportare modificazioni alle cifre del bilancio, l'onorevole Indelli non doveva per ciò solo confortarsi di tal

fatto, ma doveva leggere altresì le considerazioni svolte nella relazione che precede il bilancio stesso. E poi non sono due giorni che noi discutiamo in lungo ed in largo quest'amministrazione?

Se l'onorevole Indelli si fosse trovato presente avrebbe inteso che non ho detto quanto sull'altrui riferito egli mi attribuisce. Egli m'avrebbe inteso dire che l'onorevole Indelli ha asserito che il Fondo pel culto è più specialmente destinato a litigare. Queste sono le sue parole. Ora ho dichiarato qui alla Camera che quando ha sentito dalla bocca d'un autorevole membro del Consiglio d'amministrazione, dire che il Fondo pel culto non ha ragione d'essere altro che per litigare, ho detto d'aver provato un'impressione molto dolorosa, giacchè l'onorevole Indelli deve convincersi, che il Fondo pel culto, secondo il mio debole avviso e secondo l'avviso di tutti, non è essenzialmente destinato a fare le liti, ma a provvedere ad altri ben più gravi e nobili interessi. Inoltre quando ho veduto stanziata in diversi articoli del bilancio l'ingente somma di oltre 800 mila lire per fare delle liti, ho detto, ripeto, che noi rimarremo col *culto*, ma resteremo senza il *fondo*. (*ilarità*)

Questo è quello che si verificherà se non si pone un freno alle liti, e in ciò non è questione personale, onorevole Indelli, perchè mi dichiaro con lei, se ella vuole, buon amico.

PRESIDENTE. Non faccia un discorso personale, onorevole Lugli.

LUGLI. A me preme di togliere dall'animo dell'onorevole Indelli l'impressione contraria che le mie parole, le quali egli non ha udito, e che tuttavia gli sono state riferite, possono avergli prodotto e di rassicurarlo che non ho alcuno spirito di animosità contro di lui, dappoichè ciò sarebbe contrario al mio carattere tranquillissimo, dappoichè io sono amico di tutti. (*ilarità*)

Voce. È un agnellino! (*ilarità*)

LUGLI. Dopo queste dichiarazioni io spero che l'onorevole Indelli si sarà convinto che io non ho nulla di personale con lui e che a me preme soltanto che queste spese, le quali non sono produttive, siano diminuite.

È per questo che io mi sono permesso di avvicinarmi alla proposta dell'onorevole Chiaves, che pregherei l'onorevole ministro di accettare, poichè in ogni caso 50 mila lire di più, 50 mila lire di meno si potrà provvedere col fondo di riserva, ma l'accettare la riduzione varrà ad avvisare che la Camera sente la necessità di restringere queste liti e preferire piuttosto il sistema delle transazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare per fatto personale.

INDELLI. Dopo le dichiarazioni del mio amico, l'onorevole Lugli, non ho da insistere sulla questione personale; ma debbo pregarlo di riflettere che io non sono l'amministratore, nè il paladino del Fondo per il culto. Io sono un membro del Consiglio di amministrazione, e come tale ho creduto, almeno con eguale competenza dell'onorevole Lugli, di poter parlare di quest'amministrazione ed associarmi all'onorevole guardasigilli, difendendola da certi attacchi che a me sembrano ingiusti.

Quando poi io ho detto che il Fondo pel culto è obbligato a litigare, ho specificato due cose; ho detto che era naturale che il Fondo pel culto dovesse litigare con quegli enti i quali non vogliono essere soppressi. Ho detto poi, che si deve guardare alla cifra che si spende ed all'aumento del patrimonio, che è il risultamento finale di queste dispute giudiziarie il più delle volte inevitabili. Ad onta di ciò, io non ho punto portato il mio apprezzamento sulla istituzione, e se in genere essa sia buona o cattiva. Tanto è ciò vero che ieri dissi all'onorevole Crispi, di non voler discutere se bene o male il Fondo pel culto sia stato una volta creato e se sia utile o no il sopprimerlo. Io non parlai se non dell'amministrazione, di quest'amministrazione la quale, per la missione ingrata, per l'ufficio sgradevole che le venne affidato, proietta i suoi sospetti, la sua ombra sinistra, come dissi ieri, anche sopra gli amministratori.

Ora a me interessava, a me che non ho punto direttamente da fare coll'amministrazione, e debbo solo dare il mio parere in affari determinati, a me interessava, ripeto, per la conoscenza che ho delle persone, di prenderne giustamente le difese.

E non mi pento di averlo fatto, perchè ho la piena coscienza di quello che affermo, e perciò insisto nel ritenere che le accuse che su questo proposito si fanno al Fondo del culto sono insussistenti, insussistenti per le persone ed insussistenti pel modo come l'istituzione funziona. Torno a dirlo: è impossibile che voi possiate censurare quest'amministrazione quando è obbligata a lottare per adempiere al suo mandato.

PRESIDENTE. Così l'incidente resta esaurito.

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Io avrei dovuto intervenire più d'una volta nella discussione generale, perchè più d'una volta fu pronunziato il mio nome, e sono state citate anche alcune parole dei miei scritti.

Mi sono astenuto dal far perdere tempo, inquantochè stanno avanti alla Camera più d'una delle mie relazioni, nelle quali sono espresse le mie idee sul Fondo per il culto, e perchè oggi stesso ho

avuto occasione di leggere una nuova relazione su questa amministrazione avanti alla Commissione di alta vigilanza, della quale sono il relatore.

Però su questo capitolo mi preme di fare qualche osservazione. Ed avanti tutto devo dire, ove mai taluno non ne avesse chiara idea, che sono due cose ben distinte, il Consiglio di amministrazione e la Commissione di vigilanza. Io appartengo alla Commissione di vigilanza, e di questa da due anni sono relatore.

Ecco che cosa fu detto per mio mezzo dalla Commissione di vigilanza, nell'ultima sua relazione, riguardo alle liti e coazioni: « La amministrazione potrà introdurre nuove economie e nuovi risparmi, a ciò la invita la Commissione di vigilanza, specialmente nelle spese per liti e coazioni, che nel 1875 ascesero a più di lire 608,000, e nel 1876 a lire 750,000, che è cifra enorme e corrisponde al frutto di 13 milioni di capitale: come la invita ad attenersi alle savie osservazioni e prescrizioni che si contengono nelle due preziose relazioni della regia Corte dei conti. »

Dunque la Commissione di vigilanza credette di adempiere precisamente al suo dovere richiamando l'amministrazione a contenersi entro limiti più ristretti nelle spese per liti e coazioni.

E nella relazione sulla riforma ultima della amministrazione del Fondo pel culto, il cui effetto fu quello appunto di portare avanti al Parlamento i bilanci di questa amministrazione, io, come relatore, scriveva le seguenti parole che furono accettate dalla Commissione: « Ora si ha lo sperato beneficio dalla nuova disposizione, che la avvocatura generale, con l'alto suo senno e la consumata sua esperienza, impedirà risolutamente l'incoarsi di improvvidi litigi; agevolerà le eque transazioni; affretterà la risoluzione di vecchi contrasti; e mentre saprà spegnere le cause di non pochi piati, conflitti e malumori, procaccerà notevoli economie alla amministrazione. »

Coll'anno nuovo dunque la avvocatura erariale è incaricata dell'ufficio di tutore, di avvocato della amministrazione del Fondo pel culto. Ora, qui cosa si trova? Mi pare che l'onorevole Chiaves abbia perfettamente ragione, imperocchè qui si trova da una parte accresciuto un capitolo del bilancio per spesa di indennità alla avvocatura generale; d'altra parte si trova la stessa spesa, che si aveva prima per liti e coazioni.

Quale dopo quattro anni la differenza? Nel 1876 si spesero 608,000 lire per liti e coazioni; oggi, cioè coll'anno nuovo, coll'aiuto dell'Avvocatura erariale si avranno lire 725,000 di spesa, cioè lire 107,000 in più. Come membro della Commissione

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

di vigilanza, non posso che sostenere le opinioni ed i giudizi del consesso cui appartengo; non posso che ripetere a voce quello che ebbi occasione di scrivere più volte, e per conseguenza, credendo di fare opera non dannosa, ma proficua, alla stessa amministrazione, alla quale ho sempre tributato e tributo molte lodi, mi associo volentieri alla proposta dell'onorevole Chiaves.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego prima di tutto l'onorevole Chiaves di non attribuire al ministro di grazia e giustizia il grossolano errore, di avere supposto e dichiarato che non si iniziava alcuna lite senza il parere della Corte dei conti. Io non ho mai detto ciò. Io ho detto che le spese di lite non si pagavano senza il previo riscontro della Corte dei conti: il che ci assicurava che le somme stanziare per spese di lite non erano stornate sotto alcun pretesto ad altra destinazione.

Devo in secondo luogo assicurare l'onorevole Chiaves che delle cifre che io gli ho ricordate posso garantire, e guarentisco l'esattezza. Sarebbe imperdonabile che un ministro venisse dinanzi al Parlamento a citar dati e cifre che non fossero esattamente vere, o meglio che non fossero attinte a quella migliore sorgente a cui può attingere un ministro. Quindi, quando io lo assicurava che le spese di lite (e non quelle di coazione, e non quelle altre spese contemplate nell'articolo 13), avevano sommato nei cinque anni andati e a tutto il 1878 ad una media di 431,000 lire, io affermava dei dati precisi e che era in grado di poter affermare.

Ora, tutte queste liti che sono state fatte con qualche utile dell'amministrazione per il passato, dovranno ancora farsi per l'avvenire presso a poco in eguali proporzioni.

Quando io vi ho fatto vedere che sopra 20,000 liti 6944 furono transatte a beneficio dell'amministrazione, 7957 furono vinte ed ebbero a riuscire favorevoli all'amministrazione, e sole 5266 tornarono contrarie, credo di aver potuto dimostrare che l'amministrazione non fu così improvvida, nè possa dirsi che siasi inconsultamente abbandonata ad uno spirito soverchiamente litigioso.

No, non dobbiamo dimenticar, non mi stancherei di ripeterlo anche all'onorevole Merzario, che quest'amministrazione del Fondo per il culto non altrimenti vi getta nelle casse qualche po' di denaro se non contrastando, se non combattendo. La riscossione dei censi, livelli, capitali, è impossibile che si possa fare senza suscitare ad ogni passo una lite. La lite diventa per quest'amministrazione uno

di quei mezzi ordinari, dei quali deve disporre onde poter raggiungere il suo intento.

Io non posso quindi accettare una diminuzione quando la proposta diminuzione involgesse una censura ad un'amministrazione la quale, quanto meno non è ben conosciuta; prima di pronunziare una parola, la quale accenni anche indirettamente ad una censura, conviene almeno studiare più attentamente i fatti di ciò che non siasi sinora operato.

Una riduzione sopra questo capitolo nel senso inteso dall'onorevole Chiaves non mi pare nè conveniente nè degna, ed io non potrei assolutamente accettarla. Se l'onorevole Chiaves si contenta invece di ridurre il 1° capitolo di 250,000 lire a 200,000 lire, considerando specialmente che vi è il nuovo capitolo delle lire 65,000 per le avvocature erariali e che si potrà affrettare il passaggio delle cause ai nuovi uffici.

Io ho già spiegato il perchè queste categorie siano contemporaneamente mantenute vive, perchè non si può tutto ad un tratto rovesciare questa massa d'affari negli uffici erariali, perchè sia necessario liquidare i conti che si hanno cogli altri avvocati e con gli altri uffici; perchè finalmente vi siano spese che in caso di succombenze nelle liti bisogna pagare agli avversari. Invece delle 400,000 lire, prima stanziare, venne questo capitolo ridotto a 250,000. Ma per dimostrare che l'amministrazione procede colla maggior larghezza e col maggior desiderio di portare miglioramenti in ogni parte della sua azienda, per dimostrare quanto sia vivo il desiderio nell'amministrazione di aderire ai consigli della Commissione di controllo e a quelli espressi in questo Parlamento, non ho difficoltà di aderire alla riduzione proposta sopra questo capitolo, escludendo poi assolutamente ogni carattere di rimprovero, o di censura anche la più indiretta agli atti di un'amministrazione che io dichiaro per più titoli benemerita e degna della più grande considerazione.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Il capitolo 11, *Spese di liti*, che era proposto in lire 250,000, secondo la proposta dell'onorevole Chiaves, viene ridotto a 200,000, riduzione che l'onorevole ministro accetta.

MILCHIORRE, relatore. La Commissione accetta in vista delle considerazioni esposte dall'onorevole ministro in risposta all'onorevole Chiaves.

PRESIDENTE. Come emendamento, la proposta dell'onorevole Chiaves ha la precedenza.

Pongo quindi ai voti l'emendamento dell'onorevole Chiaves accettato dal Ministero e dalla Commissione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Chi l'approva si alzi.

(È approvata, ed è perciò approvato il capitolo 11.)

Capitolo 12. Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione (Spesa d'ordine), lire 400,000.

L'onorevole Chiaves propone che la somma perdata in questo capitolo sia ridotta a 300,000 lire.

L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io non tedierò la Camera con un nuovo discorso, perchè non farei che ripetere le considerazioni che ho già avuto l'onore di sottoporle riguardo allo stanziamento del capitolo 11.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso accettare questa riduzione; si tratta di spese di coazione e di giudizio di opposizione. Spese di coazione? Non è possibile misurarle, sono determinate dalla condizione stessa delle liti, dei giudizi e delle sentenze delle quali si deve voler l'esecuzione. Se si vuole che le sentenze possano essere eseguite, bisogna naturalmente ricorrere ad atti di coazione.

Giudizi di opposizione? Ma questi giudizi di opposizione, o si fanno per respingere atti indebiti di coazione, oppure si fanno per difendere l'amministrazione dagli atti di opposizione che sono indebitamente promossi da debitori riottosi agli obblighi loro.

Questa somma venne portata in lire 400,000 appunto perchè nel 1878 la spesa che dovette effettivamente incontrarsi fu di lire 338,155, e nel 1879, questa somma dovrà anche essere superata, quindi portarla a lire 400,000 parve cosa sotto ogni rapporto prudente...

CHIAVES. Chiedo di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Se si trattasse di atti che l'amministrazione dello Stato fosse libera di fare o non, comprenderei l'insistenza dell'onorevole Chiaves, ma si tratta di atti necessari alla difesa del patrimonio dell'amministrazione.

Quindi io non posso assolutamente accettare la riduzione proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. L'onorevole ministro ci dice: nel 1878 questa somma fu di lire 338,000; io la porto quest'anno a lire 400,000. Perchè l'aumentate?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel 1879 fu di lire 400,000.

CHIAVES. Sia pure. Ma questo capitolo riflette spese di coazione e relativi giudizi di opposizione. Lasciamo da parte che con l'andare del tempo le liti

dovrebbero essera diminuite, che il sistema delle transazioni avrebbe dovuto essere avviato con maggior efficacia; ma è possibile che in progresso di tempo aumentino le spese di coazione, i giudizi di opposizione, come se dovesse aumentare il numero di coloro, i quali mantengono, anche dopo una sentenza, l'opposizione al pagamento? Evidentemente che no.

Se noi vogliamo e se l'onorevole ministro ci dice che l'amministrazione ha questo stesso desiderio, che la via delle transazioni sia più efficacemente e più frequentemente percorsa nella gestione di questo Fondo per il culto, è certo un controsenso l'aumentare quest'anno le spese relative alle spese di coazione e ai giudizi di opposizione.

E pare a me, che quando questa cifra rimane ancora stanziata in bilancio nella somma di 300,000 lire, ce ne sia più del bisogno. Io non so se nel 1880, il Fondo per il culto avrà bisogno di spendere 300,000 lire, per coltivare giudizi di opposizione, contro coloro i quali essendo già colpiti da sentenze, che li condannano al pagamento, non possono più discutere sull'accertamento del debito. Questo, veda la Camera, e tenga conto dell'ultimo di questi capitoli che lascio intatto in 170,000 lire, e che pur riflette spese di transazioni e risoluzioni di canoni. Per conseguenza, io non potrei proprio acconsentire all'invito dell'onorevole ministro; ma desidererei, perchè non abbia questa mia proposta alcuna apparenza, che certo è remota da ogni mio proposito, di assoluta opposizione; vorrei che l'onorevole ministro si disponesse ad accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione?

MELCHIORRE, relatore. La Commissione generale del bilancio, osserva in replica alle molte e sensate osservazioni svolte dall'onorevole Chiaves, che lo stanziamento di questo capitolo è meramente provvisorio, trattandosi di competenza di prima previsione, pel veniente esercizio 1880. E tanto ciò è vero che la nota che accompagna questo stanziamento, invita l'amministrazione del Fondo per il culto a presentare documenti giustificativi, ed in esito dell'esame di essi, darà un giudizio definitivo.

In vista di ciò, io pregherei l'onorevole Chiaves, di attendere a riproporre questa riduzione, che potrebbe esser fondatissima, al momento in cui la Camera dovrà occuparsi dell'esame del bilancio di definitiva previsione; in vista dei documenti, che dovrà l'amministrazione del Fondo per il culto presentare, al fine di giustificare il primo stanziamento, in rapporto alle necessità dell'amministrazione, ed agli esercizi degli anni andati.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha udito le di-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

chiarazioni della Commissione del bilancio; ora persiste egli nella sua proposta?

CHIAVES. Ma... la Commissione del bilancio mi pare che non abbia accettato la mia proposta.

PRESIDENTE. No, ma ha dato delle spiegazioni per dissuader lei dal mantenerla.

CHIAVES. Mi pare che la Commissione abbia detto solo che avrei potuto rimandare questa proposta al bilancio definitivo.

PRESIDENTE. No; ha detto anche altro.

Onorevole relatore, vuol spiegar meglio l'opinione della Commissione riguardo alla proposta dell'onorevole Chiaves?

MELCHIORRE, relatore. In obbedienza all'ordine del nostro onorevole presidente, ripeto all'onorevole Chiaves che la Commissione generale del bilancio ha pur considerato che era molto grave lo stanziamento a fronte dei giudizi d'opposizione che avrebbero dovuto sostenersi dall'amministrazione del Fondo per il culto contro gli oppositori ai precetti di pagamento. Ma che nel momento in cui considerava la gravità dello stanziamento non aveva dinanzi a sé tali documenti che avrebbero dovuto indurla ad una riduzione. Del resto questa riduzione sarebbe opportunamente venuta innanzi all'epoca in cui sarà discusso il bilancio definitivo e quando l'amministrazione del Fondo pel culto avrà presentato un quadro giustificativo di questi giudizi in rapporto all'anno 1879 come in rapporto alla gestione degli anni andati, per vedere quali giudizi fossero, quale l'indole loro, e se l'equità e la moralità consentissero di continuarli, massime ora che l'amministrazione del Fondo del culto è affidata alla erariale Avvocatura, la quale certamente non lascerà senza esame e diligente studio questa partita.

In conseguenza io, a nome della Commissione generale del bilancio, mi era permesso dirigere speciale invito all'onorevole Chiaves, che è compitissimo, di ritirare questa proposta di riduzione e ripresentarla quando verrà in discussione il bilancio di definitiva previsione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. I sentimenti a cui fa appello l'onorevole relatore sono tali che io non sono solito a trascurare. Ma mi pare di aver già avvertito che il sistema tenuto dalla Commissione, nel quale si veniva appunto spiegando il complesso delle considerazioni ora espresse dal relatore, cioè che si sarebbero veduti i documenti giustificativi e che poi al bilancio definitivo si sarebbe veduto se si dovesse mantenere la somma oppure ridurla, mi pareva sistema alquanto vizioso; perchè io capiva che si riducesse

ora, salvo poi ad aggiungere quando vi fossero i documenti giustificativi; ma lasciare ora la cifra amplissima per poi aspettare che vengano i documenti giustificativi a confermarla mi parrebbe un incentivo perchè poi al bilancio definitivo si abbia a dire che precisamente la somma deve restare qual'è.

Tuttavia mi pare che la discussione fatta qualche risultato debba averlo; e per dimostrare vie maggiormente come queste mie proposte non sieno state fatte nè punto nè poco con animo di opposizione, io consento per ora a ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte verremo ai voti.

Capitolo 12, lire 400,000.

(È approvato.)

Capitolo 13. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni e risoluzione di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie e trasporti a casto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa d'ordine), lire 170,000.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO NEL 1° BIMESTRE 1880.

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole ministro delle finanze di presentare un disegno di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi onoro di presentare alla Camera un progetto di legge per autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per i primi due mesi del futuro anno 1880.

Prego la Camera di approvare che questa proposta di legge sia rinviata d'urgenza alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro delle finanze chiede che tale disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

L'onorevole ministro delle finanze fa pure istanza affinché sia deferito l'esame di questo disegno di legge alla Commissione generale del bilancio.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

**ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE
DEL DEPUTATO BONGHI AL MINISTRO DELLE FINANZE.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze do lettura di una domanda d'interpellanza, che fu già letta altra volta, l'8 di questo mese, a lui rivolta:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, se e quando il Governo intenda eseguire la legge del 9 luglio 1876, n. 3257, che autorizza la vendita dell'orto in via della Lungara.

« Bonghi. »

Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se l'onorevole Bonghi non volesse consentire di rinviare questa interpellanza, o interrogazione che sia, alla discussione del bilancio passivo delle finanze, si potrebbe allora fissare la settimana ventura, per esempio lunedì o martedì prossimi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che la interrogazione dell'onorevole Bonghi sia differita al bilancio passivo delle finanze. Prego l'onorevole Bonghi di dichiarare se accetta.

BONGHI. Non ho nessuna difficoltà d'assentire alla proposta dell'onorevole ministro delle finanze; ma lo pregherei intanto di vigilare, nell'intervallo, perchè in questo edificio, che deve essere venduto per legge, non si facciano altre spese per il fine al quale s'è voluto destinare dall'amministrazione, nelle cui mani è ancora provvisoriamente. Non ho quindi difficoltà, ripeto, di differire lo svolgimento della mia interrogazione a quando si discuterà il bilancio delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io intendo il significato della raccomandazione dell'onorevole Bonghi e ne terrò il debito conto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bonghi attende per svolgere la sua interrogazione che si discuta il bilancio della spesa?

BONGHI. Sì.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

**ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL
DEPUTATO ARBIB AL MINISTRO DELL'INTERNO.**

PRESIDENTE. È pur giunta alla Presidenza un'altra domanda d'interrogazione al ministro dell'interno. Questi non essendo presente ne do comunica-

zione al suo collega l'onorevole ministro delle finanze:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui provvedimenti che intende di prendere rispetto al convento di Gradi in Viterbo.

« Arbib. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi farò un dovere di comunicare all'onorevole ministro dell'interno questa interrogazione dell'onorevole Arbib.

**PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
PER LA PROROGA DEI TRATTATI DI COMMERCIO.**

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare le proroghe dei trattati di commercio e navigazione colla Francia, col Belgio, colla Svizzera e colla Germania.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la discussione del disegno di legge di cui è stata testè presentata la relazione.

PRESIDENTE. Fu già dichiarata d'urgenza. Appena sarà stampata la distribuiremo, e resta inteso che si porrà subito all'ordine del giorno.

Seguiteremo la discussione del bilancio della spesa pel Fondo per il culto.

(Sono approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 14. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria), lire 845,000.

Capitolo 15. Tassa sulla ricchezza mobile, lire 2,460,000.

Capitolo 16. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria), lire 560,000.

Capitolo 17. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 18. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa d'ordine), lire 1000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 19. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi, lire 10,000.

Capitolo 20. Riparazioni ordinarie ai fabbricati (esclusi i fabbricati abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 70,000.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cordova.

CORDOVA. Io devo rivolgere una preghiera all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia ed alla Commissione perchè aumentino la cifra del capitolo 20, *Riparazioni ordinarie ai fabbricati*, portandola, dalle lire 70,000, a lire 81,000.

Per decreti del dittatore Garibaldi i beni dell'ex-Casa regnante dei Borboni furono devoluti al demanio dello Stato. Fra questi beni vi era la contea di Mascali, già maggiorasco di S. A. R. il principe di Capua. Il conte di Mascali aveva diritti e doveri: riscoteva le decime, canoni, censi e livelli della contea, ed aveva il dovere di mantenere il culto alla chiesa parrocchiale di Giarre, e di fare le spese dei restauri alla stessa, che un tempo era una cappella annessa al palazzo del feudatario conte Mascali, e perciò cappella feudale. Fino al 1860 il principe Carlo di Borbone fece fare alla chiesa le volute riparazioni e fece regolarmente le spese di culto.

Dal 1860 in poi, subentrato il demanio a far le veci del conte di Mascali, riscosse scrupolosamente canoni, censi e livelli, ma non adempì al suo dovere verso i parrocchiani. Diciannove anni dopo, ai danni che si verificavano per mancanza di riparazioni, si aggiunsero scosse di terremoti. Prima di quest'epoca, e verso il 1877, i parrocchiani fecero istanze al ministro di grazia, giustizia e culti per avere sussidi. Il Governo delegò a verificare le cose l'Economato generale di Palermo. L'Economato, riconosciuto i bisogni urgenti della chiesa, dichiarò competente effettivamente alla chiesa parrocchiale di Giarre un fondo di 10,000 lire, ma che non sapeva dove prenderlo per deficienza di fondi nel suo bilancio.

Il ministro di grazia e giustizia s'interessò della cosa, e sapendo bene che al conte Mascali era sottratto il ministro delle finanze, mandò la pratica alla direzione generale del Tesoro, ma il ministro delle finanze rispose che rappresentava il conte di Mascali *in activis*, non *in passivis*; vale a dire che egli avea diritto di riscuotere canoni, censi, decime e livelli, ma non aveva doveri a compiere, e del resto non aveva fondi in bilancio destinati a tal uso. Ora colgo l'occasione del capitolo 20 di questo bilancio, *Spese di riparazione*, e rivolgo una calda raccomandazione al ministro delle finanze, al ministro di grazia e giustizia ed alla Commissione del bilancio perchè vogliano accettare l'aumento da me proposto al capitolo 20, per ispezie di riparazione alla chiesa parrocchiale di Giarre con la convinzione che così facendo si compia un debito di suprema giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho alcuna difficoltà di accettare la raccomandazione dell'onorevole Cordova, di studiare cioè la questione se l'amministrazione del Fondo sia in debito di sottostare agli oneri che si riferiscono alla contea di Mascali e alla parrocchia di Gerra, fra i quali egli accenna alla spesa dei restauri della chiesa; ma non potrei acconsentire che queste spese venissero fissate sin d'ora nella somma di lire 10,000 e venissero stanziare nei capitoli di questo bilancio.

Il capitolo in discussione parla delle riparazioni ordinarie ai fabbricati, ai fabbricati cioè che inserono ai terreni dei quali l'amministrazione ancora dispone, esclusi quelli abitati dai religiosi. Questo è un capitolo che non ha nulla a che fare con quegli oneri patrimoniali a cui accennava l'onorevole Cordova.

Io prometto all'onorevole preopinante di studiare la questione con quella considerazione che essa si merita, e ove le cose stiano nei termini da lui esposti, non mancherò di venire alla Camera ad indicarle i mezzi di provvedere e soddisfare agli obblighi dell'amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cordova ha facoltà di parlare.

CORDOVA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro, accetto la promessa da lui fatta e ne attendo l'adempimento.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, pongo ai voti il capitolo 20, nello stanziamento di 70,000 lire.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i seguenti capitoli fino al 26 inclusive:)

Capitolo 21. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 1,078,368.

Capitolo 21 bis. Interessi del debito vero il tesoro dello Stato per anticipazioni fatte, e da farsi, lire 990,000.

Capitolo 22. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie), lire 37,000.

Capitolo 23. Adempimento di pie fondazioni ed officature di chiese (Spese fisse ed obbligatorie), lire 740,000.

Capitolo 24. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860) (Spesa obbligatoria) lire 20,000.

Capitolo 25. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse), lire 30,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. —

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Capitolo 26. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa d'ordine), lire 3000.

Capitolo 27. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi e quinquennali (Spese fisse), lire 11,885,000.

L'onorevole Friscia ha facoltà di parlare sul capitolo 27.

FRISCIA. L'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, statuisce per l'assegno... (*Forse! forse*)

PRESIDENTE. Onorevole Friscia, vuole alzare la voce o scendere abbasso? L'onorevole ministro non intende, e tanto meno intendono gli stenografi. (*L'oratore discende*)

FRISCIA. L'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, stabiliva per l'assegno delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose che si andavano a sciogliere. (Parlo solamente degli assegni di pensioni fatti da quella legge ed esclusivamente per quel che riguarda le religiose).

Quell'articolo assegnava adunque lire 600 annue alle religiose che avevano raggiunta l'età di 60 anni, 480 a quelle che si trovavano fra i 40 ed i 60, e solamente 340 lire a quelle che si trovavano in età minore di 40 anni. Ora, come si possa vivere con un assegno di quella fatta, io lo domando ai miei onorevoli colleghi, lo domando alla Commissione ed al Ministero. Non faccio proposte formali; però dirigo raccomandazione vivissima alla Camera ed all'onorevole ministro, perchè vegga di provvedere; si tratta di una questione di giustizia, si tratta anzi di una questione di umanità.

Signori, starebbe per queste infelici, la cui condizione è miserrima, la dote che da loro è stata versata; starebbe il diritto acquisito della condizione degli istituti in cui erano entrate; starebbe l'impero della legge sotto la quale allora si trovavano. Se colla nostra legge si fossero mandate alle proprie case, io capisco che si sarebbero potuto avere minori riguardi per le pensioni da accordarsi ad esse; ma avendo concessa ad esse facoltà di rimanere nelle case religiose, si lasciavano in condizione da non potersi dedicare a nessun lavoro proficuo; ed effettivamente queste infelici non lavorano per poter guadagnare qualche cosa.

Signori, dopo la discussione di questo bilancio, che ci ha dimostrata l'utilità che s'è cavata dalla massa di beni delle corporazioni soppressi e dell'impiego di quei beni, io mi dovrei sentire dispensato dall'insistere oltre nella mia raccomandazione, e quindi, ripeto, è questione di giustizia, è questione di umanità e non aggiungo altro.

MERZARIO. Devo fare due brevissime raccomandazioni all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Vedesi dai resoconti che ogni anno diminuisce sensibilmente la somma delle pensioni. Ciò si spiega benissimo, perchè, al punto in cui siamo, essa deve omai diminuire non in ragione aritmetica, ma in ragione geometrica.

Se non che rilevasi pure dai resoconti che ogni anno vengono iscritte pensioni nuove.

Io raccomanderei all'onorevole signor ministro che voglia far riguardare bene i titoli di coloro che vengono iscritti nuovamente d'anno in anno sul fondo delle pensioni, imperocchè dal 1866 e dal 1873 è ormai passato sì lungo spazio di tempo, che coloro i quali potevano avere dei diritti, dovrebbero già averli fatti valere.

Sta il fatto di molti religiosi e molte religiose che si trovano in lontane missioni per compire opere di carità e di umanità: a costoro si devono, non v'ha dubbio, grandi riguardi. Ma devesi ben osservare che sotto il nome ed in luogo di persone che sostengono sacrifici e patimenti, e che per causa della fede e della civiltà dimorano in lontani paesi, non vengano a prendere denaro altre persone che non ne hanno diritto.

L'altra raccomandazione che faccio all'onorevole signor ministro è che voglia riguardare certo quale elenco di pensionati e pensionate. Vi sono, come a me consta indubbiamente, dei pensionati e delle pensionate, che non furono mai nè frati, nè preti, nè monache, eppure riscuotono le mesate. A costoro vennero date delle pensioni con decreti ministeriali. Devo tuttavia notare che cotesti decreti portano data anteriore al 18 marzo 1876.

Invito l'onorevole ministro a riguardare questi decreti per conoscere se sussistano ancora le cause della accordata beneficenza; e nel caso fossero cessate, lo inviterei a farne cessare anche gli effetti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Friscia aprì l'animo suo a sentimenti di carità verso le povere monache, alle quali invoca dallo Stato più largo e benevolo trattamento.

Io non posso a meno di augurarmi che i voti dell'onorevole Friscia possano essere esauditi; ma finchè c'è una legge la quale stabilisce e determina l'ammontare di queste pensioni, necessariamente il suo desiderio si limita ad una pura aspirazione sentimentale.

Se l'onorevole Friscia crede che il Parlamento possa oggi accogliere questi suoi desideri, non ha che a valersi del suo diritto d'iniziativa e proporre quelle modificazioni alla legge che stima convenienti.

Ben altra cosa è l'invito dell'onorevole Merzario. Io lo accetto con tutto il cuore; debbo tuttavia dichiarare che se è vero che durante l'anno, e per

una fatale legge di natura il numero dei pensionati vada diminuendo, è pur vero ciò che egli ha affermato che vi sono di tratto in tratto dei casi di nuovi assegni. E queste sono le pensioni che si vanno di mano in mano liquidando a favore dei religiosi che appartenevano alle nostre case e si trovavano finora all'estero.

Io non mancherò di portare la mia attenzione più diligente sopra i titoli dei nuovi postulanti; e credo non assolutamente inutile rivedere anche gli elenchi dei vecchi pensionati. Il 30 giugno 1879 i pensionati sommarono a 36,389, e l'importo dell'annua somma di pensioni assegnata ai medesimi ascendeva a lire 12,127,381 99 il che corrisponde ad una media di 333 lire e 52 centesimi per pensionato.

Ora la media annuale delle riduzioni si può stabilire del 25 per mille, e così si possono calcolare ogni anno circa 908 pensioni che si vanno estinguendo. In contrapposto però di questa somma abbastanza rilevante di pensioni che si va estinguendo, si devono iscrivere ogni anno delle nuove pensioni le quali non ascendono però che ad una media di 50. L'onorevole Merzario ben vede che la somma non è tale, che ci possa spaventare, ma è tale invece da permettere al ministro di grazia e giustizia un attento sindacato che impedisca assolutamente tutti quegli inconvenienti che egli diceva possibili e contro i quali noi dobbiamo in ogni caso tenerci armati.

Non mancherò pure, lo ripeto, di riesaminare ben ponderatamente le liste dei vecchi pensionati, ed indagare se per avventura sussista ciò che l'onorevole Merzario afferma che per taluni di essi manchino i titoli...

SELLA. Chiedo di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... per i quali soltanto essi potevano avere diritto all'assegno stabilito dalla legge. Ove ciò fosse essi dovrebbero essere cancellati dall'albo dei pensionati. A me però non consta che vi siano dei pensionati per i quali questi titoli non siano stati rigorosamente esaminati e giudicati. Ad ogni modo, essendovi una dichiarazione così autorevole qual'è quella che emana dall'onorevole Merzario, non mancherò certamente di esaminare se e come questa sua dichiarazione possa essere fondata, e se fondata, di provvedere in conformità di giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

SELLA. Unisco le mie preghiere a quelle dell'onorevole Merzario acciò l'onorevole ministro voglia esaminare se siano state iscritte pensioni a favore di persone che non siano nè monaci, nè monache, di

persone insomma non contemplate dalla legge. Intanto posso assicurare l'onorevole Merzario che se un fatto simile fosse accaduto, dovrebbe attribuirsi ad errore; dacchè da parte mia, e da parte di quelli che hanno retto il Ministero delle finanze, ed anche dai guardasigilli, nè prima nè dopo il 1876, non si è data nessuna disposizione perchè si accordassero pensioni a persone che non ne avessero lo stretto diritto. Posso aggiungere che per parte del Ministero delle finanze, riconoscendo che queste pensioni erano molte e molte, s'insisteva sempre perchè ci si guardasse bene.

È possibile che in mezzo a tante liquidazioni qualche errore sia incorso, ma io tengo a dichiarare che certamente non è stato per volontà nè mia nè di altri. Quanto a me faccio la dichiarazione più assoluta e spero che tutti mi crederanno; ma sono certo, che non si dubiterà nemmeno degli altri ministri che hanno retto il Ministero delle finanze quello di grazia e giustizia.

Ringrazio l'onorevole ministro che ha già dichiarato di voler fare le indagini, alle quali è stato invitato dall'onorevole Merzario e che, quando riconosca qualche errore, provvederà a termini di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Friscia.

FRISCIA. L'onorevole ministro di grazia e giustizia con belle parole, come egli sa dirle, mi ha risposto, in sostanza, che egli non intende di provvedere, pure interessandosi sentimentalmente alla sorte di quelle infelici.

Io non ignoravo che avrei potuto proporre di mia iniziativa un disegno di legge per l'aumento di pensione alle religiose di cui ho discusso, però conoscendo per lunghissima e dolorosa esperienza come i disegni di iniziativa parlamentare, massimamente in materia finanziaria, non approdino a nulla, io resto soddisfatto di avere per la seconda volta denunciato alla Camera e al Ministero il male a cui dovrebbe provvedere, e non potendo fare altro, per uno sconcio a cui si dovrebbe pur riparare, mi taccio per ora, non potendo far di meglio.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi alcuna proposta, verremo ai voti.

Capitolo 27. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi e quinquennali (Spese fisse), lire 11,885,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Capitolo 28. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse), lire 4,350,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Capitolo 29. Congruo e supplementi di congrua (Spese fisse), lire 800,000.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sul capitolo 29?

BORDONARO. Sul 29.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Non sono sicuro se la raccomandazione che io mi permetto di fare all'onorevole guardasigilli trovi la sua sede in questo capitolo, o veramente debba essere riferita ad altro del presente bilancio. Ad ogni modo, se l'onorevole ministro vorrà accettarla, come spero, penserà egli a darle sede più conveniente.

L'onorevole guardasigilli avrà sentito parlare di una isoletta che ha nome Lampedusa, e che ebbe l'onore di essere elevata a comune, insieme all'altra più piccola isola di Linosa, nel luglio del 1878. Quell'isoletta segna l'estremo confine meridionale dell'Europa.

Sebbene più africana che europea, essa appartiene al regno d'Italia, e gli appartiene in virtù d'acquisto, che ne fece il Governo borbonico da un signore di Sicilia, che porta ancora il nome di principe di Lampedusa.

Quest'isola, che si trova a circa 60 miglia al sud-ovest di Malta, dista da Girgenti, che sarebbe il punto più prossimo della Sicilia, non meno di 120 miglia. Questo accenno basta per dare l'idea della condizione eccezionale in cui trovasi questo scoglio derelitto, che si è voluto elevare a comune, non so se improvvidamente, ma certo assai precipitosamente. Io mi riservo di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su questo argomento in altra occasione; tuttavia mi preme fin d'ora pregare l'onorevole guardasigilli, che non faccia venir meno quel piccolo sussidio di 450 lire, che fu largito fino al 1868 per provvedere al servizio di culto delle due parrocchie di Lampedusa e Linosa separate da più che 40 chilometri di mare.

La somma richiesta, come ben vede l'onorevole guardasigilli, è tenuissima; ed io non avrei su di essa richiamato l'attenzione del Governo se, alla tenuità della cifra, non andassero collegati interessi vitali di ordine pubblico. Questo arido scoglio, che di municipio non ha che il nome, vive di sussidi apprestati dal Ministero di agricoltura e commercio; e la Camera ricorderà di avere votato non ha guari nel bilancio di quel Ministero lo stanziamento di 10 mila lire, indispensabili per provvedere ai servizi più urgenti ed indispensabili di quella piccola associazione di individui.

Il Ministero di agricoltura e commercio allorché consentì che l'isola fosse elevata a comune, intravvide la necessità di continuare il sussidio e

però lo mantenne nel suo bilancio; invece il Ministero di grazia e giustizia che fino allora aveva ricordato il sussidio delle lire 450, credette opportuno di toglierlo, in considerazione forse che il comune potesse da per sé provvedere alla sua esistenza.

Quella colonia, come l'onorevole ministro non ignora, serve alla deportazione di una quantità non indifferente di coatti; certamente i coatti non costituiscono un elemento moralizzatore, per le popolazioni in mezzo alle quali essi vivono, e se noi non possiamo sottrarre quegli onesti abitanti al morboso contatto non li priviamo almeno del conforto della fede religiosa.

Ripeto: la tenuità della cifra mi fa sperare che l'onorevole guardasigilli non vorrà negare che sia restituito questo piccolo sussidio ai due comuni di Lampedusa e Linosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho poche parole da rispondere all'onorevole interpellante.

Io conosco i reclami del comune di Lampedusa onde ottenere dei sussidi ch'erano cessati fino dal 1866 o 1867 se non mi sbaglio.

BORDONARO. 1868, mi pare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le ragioni per le quali questi sussidi cessarono, pare si abbiano a ripetere dalla considerazione che fosse obbligo del comune di conformarsi alla legge che pone a carico dei comuni la spesa del culto.

Io non voglio respingere in modo assoluto le istanze che sono ora state fatte. Ma non posso fare altre promesse che quelle di prendere cognizione della cosa e di portare nella soluzione della questione quella maggior larghezza che in questi casi si conviene. E tanto più si conviene parlandosi di Lampedusa, perchè non posso dissimulare nè le condizioni gravissime in cui versa appunto quella povera isola, nè le condizioni speciali che noi le abbiamo fatte, gettando su quella scogliera un numero così rilevante di coatti.

Io spero che l'onorevole interpellante sarà soddisfatto della promessa che io gli faccio di esaminare la questione e di risolverla in quel modo che meglio possa corrispondere agli interessi di Lampedusa in relazione ai bisogni ed agli interessi dell'amministrazione del Fondo pel culto, per la quale vi sono dei riguardi che il ministro deve necessariamente seguire.

BORDONARO. Io ringrazio l'onorevole guardasigilli delle benevole disposizioni che ha mostrato fin d'ora a riguardo di quell'infelice scoglio, e voglio credere che perseverando in questa buona volontà, troverà

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

nel bilancio dell'amministrazione i fondi per sopprimere a questa piccola spesa.

PRESIDENTE. Non essendosi presentata alcuna proposta, verremo ai voti.

Capitolo 29, lire 800,000.

(È approvato, e sono approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

Capitolo 30. Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse), lire 751,500.

Capitolo 31. Annualità diverse provenienti dal bilancio dello Stato (Spese fisse), lire 1,320,000.

Capitolo 32. Assegni di riposo agli addetti alla chiesa conventuale del soppresso ordine cavalleresco di Santo Stefano in Pisa (Spese fisse), lire 1058 40.

Capitolo 33. Assegni transitori al clero (Spese fisse), lire 20,000.

Capitolo 34. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse).

L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Anche qui devo fare una raccomandazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Quando il compianto Valerio nelle Marche, l'onorevole Pepoli nell'Umbria ed il principe di Carignano in Napoli, nella loro qualità di commissari straordinari, applicarono le leggi di soppressione, riservarono alcune somme da distribuirsi in quelle provincie per istruzione e beneficenza. Precisamente per le provincie napoletane venne riservata una somma annua di 170,000 lire a favore dell'istruzione popolare tecnica.

So che nelle Marche e nell'Umbria viene ciascun anno fatto con precisione il riparto di questa somma per mezzo dei prefetti, i quali passano le rispettive quote alle provincie ed ai comuni. Ma, per quanto so, un tal riparto non viene o non venne fatto con pari esattezza nelle provincie napoletane. Infatti a me consta, che l'onorevole Bonghi, il quale era qui presente poc'anzi, e ora più non vedo, negli ultimi mesi che fu ministro dell'istruzione, ritirò 16 mila lire dalla somma pagata dal Fondo culto per l'istruzione nelle provincie napoletane e le devolse al convento d'Assisi, che era una sua creazione.

Mi pare che tale distrazione di fondi non si debba, non si possa fare. Perciò pregherei l'onorevole ministro di grazia e giustizia che, quando altra volta presenterà i bilanci del Fondo per il culto, voglia unirvi una tabella, dalla quale risulti come venga fatto il riparto delle somme accennate, nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non mancherò nel bilancio di seconda previsione d'unire agli atti ed ai documenti del bilancio anche quelli che si ri-

feriscono al riparto delle somme, delle quali i tre decreti dei commissari straordinari hanno disposto a favore dell'istruzione nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane.

In quanto all'assegno fatto a favore del collegio d'Assisi, io ne prenderò informazione; perchè se le cose stanno veramente nei termini accennati dall'onorevole Merzario, sarà forse debito del ministro di grazia e giustizia di far qualche cosa di più, richiamare cioè le somme alla loro vera e legale destinazione. Confido che, nell'occasione in cui si discuterà il bilancio di seconda previsione, potrò dare ragione dei fatti, ai quali molto opportunamente l'onorevole Merzario mi richiamava.

MERZARIO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi.

PRESIDENTE. Capitolo 34. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), 379,000 lire.

(È approvato.)

Capitolo 35. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali ed ufficiatura delle medesime (Spese fisse), lire 110,000.

(È approvato.)

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Di Pisa.

DI PISA. Nei giorni passati si è lungamente discusso intorno ai conti di *dare ed avere* tra lo Stato ed il Fondo per il culto; io debbo dire poche parole intorno alla liquidazione di crediti di alcuni corpi morali, i quali meritano ancora la nostra sollecitudine. Intendo parlare dei comuni, i quali per l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 hanno diritto al quarto del valore dei beni delle sopresse corporazioni religiose.

L'amministrazione del Fondo per il culto pare che si voglia rilevare dalle ristrettezze finanziarie, in cui si trova, ritardando sempre le liquidazioni, a cui sarebbe tenuta, in relazione ai diritti dei comuni.

Ora, in base al citato articolo, il quarto di questi beni, specialmente per quanto riguarda i comuni della Sicilia, si sarebbe, senza aspettare altro, dovuto dare ai comuni sin dal primo giorno del 1867. È quindi urgente che la liquidazione si affretti molto più per i comuni di Sicilia, imperocchè per gli altri comuni del regno, tuttochè il ritardo porti sempre nocimento, essi però non possono godere di quel quarto che quando l'amministrazione del Fondo pel culto si sarà sgravata di tutte le sue passività.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Ora, che cosa direbbe la Camera, se io venissi a dirle che molte di quelle liquidazioni non sono state fatte dopo dodici anni, da quando era stato dato ai comuni il diritto di godere del quarto dei beni delle sopresse corporazioni religiose?

Non entrerò nella questione se mai su quel quarto si sarebbe potuto far pesare la tassa del 30 per cento imposta sulle manimorte per la posteriore legge del 1867; cioè quando quei beni, per diritti acquisiti ritenendosi entrati nel patrimonio dei comuni, avevano già lasciata la loro primitiva fisionomia ecclesiastica. Riguardo a questa questione so che l'onorevole mio amico Friscia ha già presentato una domanda d'interrogazione.

Sebbene io desideri che non vada perduto il voto della Commissione d'inchiesta, che consiglia al Governo di fare finalmente giustizia e d'interpretare secondo l'equità la legge del 1867, pur lascio per ora da parte questa questione, e mi restringo a raccomandare all'onorevole ministro di grazia e giustizia d'adoperarsi per far approvare le liquidazioni dei crediti comunali avverso l'amministrazione del Fondo pel culto.

Di più chiedo che quando ci sarà presentato il bilancio di definitiva previsione, sia ad esso unito qualche quadro statistico onde la Camera possa conoscere quante sieno le operazioni di liquidazione già complete e quante quelle di là da venire, e formarsi quindi un criterio esatto dell'andamento di coteste operazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Friscia.

FRISCIA. Dopo le raccomandazioni fatte dall'onorevole mio amico Di Pisa agli onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze, non ho che ad associarmi alle fatte raccomandazioni, riservandomi di trattare la questione dell'esecuzione della legge che attribuiva il quarto dei beni delle corporazioni religiose ai comuni della Sicilia quando potrò discutere la mia interpellanza in proposito rimandata dall'onorevole ministro delle finanze alla discussione del bilancio del Tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questo capitolo, come la Camera può vedere, è destinato ad essere nel tempo successivo di molto ingrossato, perchè in questo capitolo verranno a versarsi tutte le somme che debbono essere pagate ai comuni pel quarto che la legge del 1866 loro assegna.

Per ora intanto in questo capitolo non trovano il loro collocamento che gli assegni destinati ai comuni della Sicilia, ai quali la legge ha voluto fare una posizione specialmente favorevole.

La questione si riduce oggi a conoscere fino a qual punto questi diritti spettanti ai comuni della Sicilia, siano stati rispettati ed attuati, e che cosa rimanga ancora a fare perchè il voto della legge sia compiuto.

Io prego gli onorevoli preopinanti a voler riflettere che di fronte alle gravi difficoltà che l'amministrazione ha dovuto necessariamente incontrare per la natura del patrimonio, l'amministrazione stessa non può essere censurata, anzi deve essere lodata della sua attività per aver condotto a termine liquidazioni molto difficili, per essere riuscita ai risultati dei quali ora terrò parola.

Noi troviamo che i comuni dell'isola di Sicilia aventi diritto al quarto di ciò che avvanzerà del patrimonio delle corporazioni religiose sopresse, sono 209. Ebbene dal 1° gennaio 1877 al 31 dicembre 1878, furono eseguite e definitivamente approvate le liquidazioni per 185 comuni, ed apparecchiate, ma non interamente approvate, le liquidazioni per gli altri 24 comuni. Il lavoro è quindi ormai al suo termine, poichè non rimangono che alcune liquidazioni che debbono ancora subire l'ultimo giudizio di controllo.

Ma oltre a questo risultato, che non è certo da disprezzarsi, bisogna notare che l'amministrazione ha voluto usare verso i comuni della Sicilia le maggiori larghezze. Infatti, non solo ha cominciato a pagare in gran parte le somme risultanti dalle liquidazioni, ma dove queste non sono ancora compiute, ha fatto degli avanzi.

Basti agli onorevoli preopinanti di sapere, che le somme attribuite ai comuni e per le quali furono già eseguite le liquidazioni, sarebbero di lire 1,282,215 83, quella spettante agli altri comuni, per cui non sono ancora definitivamente approvate le liquidazioni, lire 265,903 54; per cui un totale, a tutto dicembre 1878, di lire 1,548,719 42.

Vi sono poi ancora da attivarsi per le liquidazioni dell'anno 1879, alcuni conti particolari per 140,000 lire; per cui il debito totale sarà di lire 1,688,719 42.

Ora, di fronte a questa somma, i pagamenti già fatti dal Fondo per il culto a questi comuni a tutto giugno 1879, furono, in base alle liquidazioni accettate dai comuni, lire 714,978 83, a titolo provvisorio, anche per conto del demanio, lire 1,447,406 42; quindi un totale di lire 2,212,385 26. E così in totale si sarebbero pagate in più 523,665 lire.

Ma lo comprendo, non fu fatto il riparto, non fu fatto il conguaglio: vi sono di quelli che hanno ricevuto di più, di quelli che hanno ricevuto di meno.

Ciò io dico agli onorevoli interpellanti per far

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

vedere come l'amministrazione sia sempre stata animata dal massimo buon volere, e come le norme da essa stabilite abbiano condotto a dei risultamenti non affatto disprezzabili. Ora tutto quello che rimane a fare si è di condurre a fine l'operazione di liquidazione, e in base a quest'operazione di liquidazione, approvata dai comuni, venire al definitivo conguaglio; ed è quello che io mi propongo di sollecitare da parte dell'amministrazione del Fondo del culto. Stiano quindi certi gli onorevoli interpellanti che i loro eccitamenti saranno da me fedelmente accolti.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare.

DI PISA. Per verità le notizie che l'onorevole ministro ha avuto la bontà di comunicare alla Camera, modificano in buona parte il mio giudizio intorno l'amministrazione del Fondo pel culto per le operazioni di cui ho fatto parola. Ad ogni modo sarà sempre bene ricordare all'egregia persona che sta a capo di quell'amministrazione che gl'interessi dei comuni son quelli dello Stato; oltrechè io ho fiducia che ora la detta amministrazione trovandosi più direttamente sotto la sorveglianza e la direzione del Ministero di grazia e giustizia e sotto il controllo della Camera che n'esamina i bilanci procederà più regolarmente e sollecitamente.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Chi approva questo stanziamento sorga.

(È approvato.)

Casuali. — Capitolo 37. Spese casuali, lire 40,000

SANGUINETTI ADOLFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI ADOLFO. Io desidererei, intorno a questo capitolo, qualche schiarimento o dall'egregio relatore della Commissione, o dall'egregio ministro di grazia e giustizia. Desidererei sapere quale categoria di spese si intenda di contemplare in questo capitolo; in quanto che al capitolo 39 trovo uno stanziamento di lire 50,000 per le spese impreviste. Io credo che le spese casuali siano precisamente spese impreviste; e, se tali sono, pare a me che non vi sia necessità di aprire nel bilancio due capitoli, l'uno sotto la denominazione di *spese casuali*, l'altro di *spese impreviste*. Si dovrebbe quindi, a mio avviso, o sopprimere il capitolo 37, o sopprimere il capitolo 39, portando naturalmente lo stanziamento alla cifra complessiva di lire 90,000, se tale si ritiene necessaria. A me pare che conservando due capi-

toli, i quali in sostanza concernono entrambi le spese impreviste, altro non si faccia che complicare il congegno amministrativo. Del resto non intendo di fare al riguardo proposta alcuna.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io veramente non saprei a quale scopo utile venga a risolversi l'eccitamento dell'onorevole Sanguinetti. Egli deve riconoscere che l'amministrazione vuol procedere il più correttamente possibile. Si volle che queste spese, delle quali non si può preventivamente fissare la esatta determinazione, fossero ripartite in due categorie di *impreviste* e *casuali*; due categorie il di cui carattere può essere facilmente apprezzato e conosciuto.

Le spese impreviste sono quelle che sorgono *ex novo*, sono quelle delle quali non si ha traccia sui bilanci precedenti, delle quali non si ha alcun elemento di previsione. Le casuali sono quelle altre spese che occorrono ogni anno, delle quali si conosce la necessità senza che però se ne possa indicare la somma precisa. Darò un cenno di alcune di queste spese. Vi sono, per esempio, dei sussidi a qualche povero impiegato, vi è qualche soccorso a qualche vedova; talvolta anche è necessario sovvenire a spese funerarie e di ultima infermità. Vi sono di tali spese, che non hanno il carattere di ordinarie, ma che pur troppo avvengono ogni anno, e per le quali non si ha un capitolo speciale che le contempli: e se le si volessero assolutamente contemplare, bisognerebbe frantumare enormemente il bilancio.

A me pare, che uno scopo veramente utile questa sua osservazione, onorevole Sanguinetti, non l'abbia, se non per far capire come queste spese alle quali l'amministrazione deve provvedere e che vennero correttamente divise in due parti, potrebbero essere raccolte sotto una designazione comune, senza che siano in alcun modo offese le regole di amministrazione.

SANGUINETTI. L'onorevole ministro ha domandato a quale scopo io facessi la mia osservazione. Lo dissi, ed ora lo ripeto: mi pare che il conservare due capitoli per le spese che non si possono nè prevedere nè determinare *a priori*, e che perciò appunto si chiamano casuali od impreviste, sia un complicare inutilmente l'amministrazione. Quindi pare a me che riunendo le somme portate dai capitoli 37 e 39, si riesca a semplificare l'andamento dell'amministrazione, precisamente come diceva volere l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Del resto, ripeto, fatta questa osservazione, io non intendo di presentare proposta alcuna.

SESSIONE DEL 1878-76 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Capitolo 37. Spese casuali, lire 40,000.

(È approvato.)

Capitolo 38. Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie, lire 250,000.

(È approvato.)

Capitolo 39. Fondo per le spese impreviste, lire 50,000.

(È approvato.)

Titolo secondo. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive. Spese straordinarie e diverse.* — Capitolo 40. Personale fuori ruolo (Spese fisse), lire 9,500.

MERZARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. L'osservazione che ora intendo rivolgere agli onorevoli ministri di grazia e giustizia, e delle finanze, avrei dovuto farla al capitolo 1; ma siccome quando si discuteva quel capitolo io mi trovavo nella Commissione generale del bilancio, così pregherei l'onorevole presidente di permettermi di dire ora pochissime parole su questo capitolo, che è affine all'altro.

La mia osservazione riguarda una condizione specialissima che venne fatta al personale della amministrazione del Fondo pel culto. Quel personale è assoggettato ad un decreto, che doveva esser provvisorio, del 14 dicembre 1866; nell'articolo 7 di quel decreto si legge:

« Agli impiegati dell'amministrazione della disciolta Cassa ecclesiastica ed altri impiegati chiamati a prestar servizio in questa amministrazione, alle vedove ed ai figli dei medesimi sono applicabili le leggi generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato; ma il carico delle pensioni e delle ritenute è devoluto alla Cassa dell'amministrazione. »

Poi all'articolo 8 si legge:

« La disposizione dell'articolo precedente avrà effetto finchè non sia provveduto con legge speciale al riparto delle pensioni a carico dello Stato e delle altre amministrazioni indicate nell'articolo medesimo. »

Sono passati parecchi anni dal 1866, e la legge promessa non venne mai; laonde è nata invece, mi si passi la parola, una vera ingiustizia a danno degli impiegati e dell'amministrazione del Fondo pel culto. Infatti se un impiegato passa dall'amministrazione dello Stato all'amministrazione del Fondo pel culto, la sua pensione viene liquidata totalmente a carico del Fondo pel culto; che se invece dal Fondo pel culto passa al servizio dello

Stato, gli anni spesi in quell'amministrazione sono perduti.

Dunque la condizione di cotesti impiegati, è per lo meno molto difficile.

E da ciò ne viene un vero inconveniente o danno per la stessa amministrazione. Se un ministro ha per avventura un impiegato valetudinario, un impiegato che gli giova poco, non v'ha dubbio che può facilmente sbarazzarsene mandandolo al Fondo pel culto. Ma quale la conseguenza? Quell'impiegato, per esempio, ha 24 anni di servizio; dopo un anno per ragione di malattia domanda la pensione. A carico di chi va tutta la pensione di questo impiegato che ha 24 anni di servizio nelle amministrazioni dello Stato e un anno al Fondo pel culto? La pensione va totalmente a carico dell'amministrazione del Fondo pel culto.

Se le cose stanno veramente come a me pare di vederle, sarebbe omai tempo di mettere un riparo a questa che ho chiamata ingiustizia.

Non faccio nessuna proposta; richiamo l'attenzione dei signori ministri su di un fatto anormale; e li prego col tempo e con comodo di volerci provvedere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'osservazione fatta dall'onorevole Merzario merita certamente di essere presa in molta considerazione. La legge fu promessa e non è stata ancora fatta. Naturalmente il ministro delle finanze non mancherà di porsi d'accordo col guardasigilli a fine di studiare il modo come ottemperare al dovere che il Governo ha di presentare un provvedimento legislativo sopra questa materia. Debbo però far notare che l'inconveniente al quale ha accennato testè l'onorevole Merzario, o mai o assai difficilmente si è verificato, o potrà verificarsi; la Camera può averne la prova evidente in questo stesso bilancio che si discute.

Il capitolo 2 di questo bilancio in cui si stanziava la spesa per le pensioni non ha che la somma di 60,000 lire. Vede dunque l'onorevole Merzario che non ha potuto avvenire, nè avviene il caso che impiegati governativi liquidino tutta la pensione a carico del Fondo pel culto dopo avere servito per un lungo numero d'anni nelle amministrazioni governative dello Stato. Questo fatto non è avvenuto, e credo che non avverrà; ad ogni modo l'osservazione dell'onorevole Merzario, torno a dirlo, è giusta per se medesima, e tanto più giusta, inquantochè il caso delle pensioni miste è contemplato in altre leggi.

Fatte queste dichiarazioni, credo che egli possa

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

essere soddisfatto della promessa mia e dell'impegno che il Governo assume di studiare la questione sui provvedimenti da proporre.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Chi approva il capitolo 40, si alzi.

(È approvato.)

Capitolo 41. Assegni ai diurnisti straordinari, lire 43,200.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Rivolgo una speciale raccomandazione al ministro. Chiamo la sua attenzione sulla misera condizione in cui si dibattono i diurnisti straordinari; veri servi del lavoro, a cui 7 ore per giorno faticate in ufficio, bastano appena a procacciare ogni mese 60 lire, ridotte, per la ritenuta, a 54. Incerti della posizione loro così precaria, essi hanno degli impiegati tutte le attribuzioni, senza averne i compensi.

CAPO. Aboliteli, mandateli via.

PANATTONI. Ebbene, o signori, innanzi a cotesta povertà di assegni, paragonata ai lauti stipendi disseminati nell'alto; dinanzi a costoro che non giungono a strappare la giornata dell'operaio, e tuttavia sono costretti, per la necessità dell'ufficio loro a serbare apparenze di benessere, ditemi voi se veramente non s'incontri una di quelle tante anomalie sociali, di cui noi tutti qui siamo ugualmente preoccupati.

Ritengo che dinanzi a queste anomalie il ministro non esiterà a provvedere.

CAPO. Li mandi a casa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro francamente all'onorevole Panattoni che se egli mi fa questo eccitamento nel senso che si abbia a ridurre il numero dei diurnisti per poter poi con questo mezzo migliorare le condizioni di quelli che continueranno a prestare l'opera loro all'amministrazione, io l'accetto e l'accetto con tutto il cuore. Ma non potrei certo così leggermente accogliere la preghiera di migliorare la condizione dei diurnisti, mantenendone il numero attuale; perchè allora bisognerebbe che io avessi il coraggio di chiedere alla Camera un aumento anche su questo capitolo.

CAPO. Sicuro!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma chiedere un aumento sopra questo capitolo non solo non ho il coraggio di fronte alle condizioni nelle quali versa l'amministrazione, ma non l'ho poi tanto più in quantochè bisognerebbe offendere l'organico stabilito da un decreto che porta la data del 18 marzo 1877, e nel quale appunto all'articolo 8 è detto che è autorizzata la spesa di lire 43,200 per assegno a diurnisti straordinari, richiesti per urgenza ecce-

zionale di servizio. Con quel decreto si stabiliva questa somma con un carattere affatto temporaneo; ma la disposizione di quel decreto ha durato sempre e dura ancora.

Ora, è già molto l'averlo conservato e il doverlo conservare; ed io non so come dovrei venire innanzi al Parlamento a chiedere non solo di conservarlo, ma anche di accrescerlo. Quindi intendiamoci bene. Se l'onorevole Panattoni si contenta che ne sia diminuito il numero, per volgere a profitto di quelli che rimangono la somma che rimarrà perciò disponibile, lo farò con molto piacere, perchè credo anche io che il lavoro, quando lo si vuole fatto a dovere e con coscienza, debba essere anche meglio remunerato di quello che non sia, e per me la massima che vi debbano essere pochi impiegati ma ben remunerati, mi pare che potrebbe dare il rimedio efficace per molte nostre amministrazioni. In questo senso aderisco all'invito dell'onorevole Panattoni, e certamente mi adoprerò perchè i poveri diurnisti che rimarranno al servizio trovino al loro efficace lavoro un miglior compenso.

PANATTONI. Ringrazio l'onorevole ministro, che pure in questa parte si professa pronto alle necessarie riforme.

Io non presentai una proposta. Solo sentii il dovere di richiamare su questo tema la sua attenzione. Prendo quindi atto delle sue dichiarazioni, e attendo che egli provveda.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

Capitolo 41, lire 43,200.

(È approvato.)

Capitolo 42. Interessi sulle somme di capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo di cui al capitolo 45 (Spese obbligatorie), lire 30,000.

Capitolo 43. Pagamento debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, appartenenti al clero regolare e debito plateale dei medesimi (Spesa d'ordine), lire 20,000.

Capitolo 44. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine), lire 1,000,000.

Categoria seconda. — Trasformazione di capitali. — Capitali. — Capitolo 45. Spesa straordinaria per terreni e fabbricati (Spesa d'ordine), lire 200,000.

Capitolo 46. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzione di capitali (Spesa d'ordine), 220,000 lire.

Capitolo 47. Restituzioni di doti monastiche (Spesa obbligatoria), lire 6000.

Capitolo 48. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, transazioni e per effetto dell'articolo 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 e dell'articolo 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861 (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 49. Sborso di somme in surrogazione, ed a complemento di rendita iscritta e devoluta a comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

(Sono approvati senza discussione.)

Capitolo 50. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (inclusi, la quota del prestito nazionale ed altri capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (Spesa obbligatoria).

VOLLARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. L'articolo 50 è così concepito :

« Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (inclusi, la quota del prestito nazionale ed altri capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari. »

Io mi sono domandato: fino a ieri abbiamo parlato di un bilancio preventivo o della decozione di un'amministrazione? Com'è che quest'amministrazione, la quale non può sopperire alle spese colle proprie rendite, non adempie agli obblighi che l'articolo 28 della legge del 1876 mette a suo carico? Può impiegare ed ha dei denari da capitalizzare; cosicchè lo Stato presta all'amministrazione speciale, l'amministrazione speciale capitalizza facendo un nuovo debito. Ciò non mi pare corretto. Ho cercato nella relazione la spiegazione, ma a pagina 10 presso a poco la spiegazione è uguale al sommario, quando lo leggo, meno il conto del 1880 che torna con una diminuzione di 128 mila lire a paragone del conto degli anni precedenti.

In questo stato di cose io avrei bisogno di comprendere qual è la vera spesa che andiamo a votare. Che se l'amministrazione del Fondo pel culto deve imprestare dallo Stato per andare a capitalizzare, quando essa non ha da pagare e le sue rendite non bastano, mi parrebbe una cosa derisoria. Non sarebbe che uno spostamento; piglierebbe in un modo per reinvestire in un altro, facendo un nuovo debito. Ecco qual chiarimento desidererei.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Vollaro avrebbe ragione se ponendo le partite dell'attivo e del passivo di fronte le une alle altre potessimo

dire, come egli dice, facciamo i conti e vediamo come si chiude la differenza.

Ma non credo che si abbia a procedere con questa regola di pura e rigorosa contabilità. E perchè? Perchè l'amministrazione del Fondo pel culto ha essenzialmente uno scopo; quello di convertire il patrimonio che viene a lei affidato e che consiste oggi in valori multiformi. Ridurre questi valori ad un tipo solo, ad un solo denominatore; soddisfare intanto ai vari impegni; e consolidare ciò che rimane dei capitali nei modi e colle norme stabilite dalla legge.

È un lavoro questo molto complicato; è un lavoro di liquidazione per il quale si esigono molte operazioni. Tra queste operazioni bisogna distinguere alcune le quali hanno tratto alla liquidazione ed al consolidamento del patrimonio; altre le quali hanno tratto invece all'adempimento di quelle obbligazioni le quali giorno per giorno occorrono, senza aspettare che il patrimonio sia convertito e consolidato.

L'amministrazione si trova quindi da una parte obbligata a fare tutte le operazioni di conversione del patrimonio, ma dall'altra intanto è obbligata a continuare l'adempimento dei pesi che gravitano sul suo patrimonio. Da una parte quindi essa ha bisogno di denaro contante per poter adempiere alle sue obbligazioni, denaro che essa si provvede, come abbiamo veduto, con mutui; per altra parte le operazioni di conversione la mettono in possesso di somme assai ragguardevoli.

Tutta la questione sta ora nel vedere se all'amministrazione possa meglio convenire di tenere aperta una somma maggiore o minore di credito verso le finanze. Se l'amministrazione cioè debba, come osserva l'onorevole Vollaro, pagare prima i suoi debiti e poi pensare al consolidamento dei suoi capitali, o non piuttosto si abbia una qualche facoltà discrezionale.

Io credo assolutamente necessario che si lasci un certo potere all'amministrazione per scegliere, secondo l'opportunità, il partito migliore.

È necessario che l'amministrazione possa provvedere secondo le occorrenze e se, per esempio, la tassa interessi che è rappresentata appunto dal prezzo dei Buoni del Tesoro fosse moneta della rendita che l'amministrazione si assicura consolidando i suoi capitali, se con questa rendita l'amministrazione può assicurarsi l'uno od anche il mezzo per cento di più, non so perchè non si debba poterlo fare.

Ecco perchè adunque mentre da una parte si tiene aperto quell'articolo dell'interesse, per le sovvenzioni delle finanze, dall'altra parte si tiene anche aperto questo altro della conversione del patri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

monio perchè l'amministrazione a seconda del maggiore o minore suo interesse possa restituire o non le somme che le furono somministrate. Vi saranno dei giorni nei quali converrà di operare la conversione dei suoi capitali. E lo farà. Ve ne saranno degli altri in cui converrà meglio liberarsi dalle passività incontrate, liberandosi del troppo grave onere degli interessi e con questa larghezza l'amministrazione potrà procedere meglio, più ordinatamente con criteri più sicuri e nel migliore interesse dell'amministrazione.

Io spero che queste spiegazioni saranno sufficienti a dar ragione all'onorevole Vollaro delle convenienze di tenere aperti i due capitoli dei quali egli ha fatto parola.

VOLLARO. Ringrazio l'onorevole guardasigilli di avermi fatto comprendere a che cosa tenda lo stanziamento di questa partita passiva. L'ho compreso abbastanza; ma, nel comprenderlo, mi occorre di dire che lo stanziamento non sarebbe corretto.

Dalle sue parole, se non vado errato, risulta che l'amministrazione del Fondo per il culto ha due funzioni: pagare la rendita che ha, che è uno degli obblighi che nascono dalla legge dal 1866, articolo 28, e nella proporzione di essa; ma ha poi degli obblighi, di procedere alla conversione del patrimonio, ed a mano a mano che lo converte obbligatoriamente deve invertire in valori dello Stato quella parte che ritrae dalla vendita del patrimonio. Oh! Allora? Ma questo non dovrebbe far parte del bilancio amministrativo dell'azienda del Fondo per il culto; è una trasformazione di capitali bella e buona. Invece di avere nell'inventario cento cespiti in fin dell'anno, se ne avranno ottanta: il valore degli ottanta venduto si trasforma in rendita, ma non entra mica nel bilancio dell'azienda.

Io comprenderei piuttosto che qualche cosa dovrebbe essere almeno che rientra negli inventari del Fondo del culto da una parte, dall'altra la rendita cogli stabili venduti; ma questo non entra nel bilancio amministrativo. Questo non è corretto, perchè è trasformazione, e quindi non è che partita di giro; dovete portare nell'attivo il prodotto dei beni che vendete, ed inscrivete la stessa somma, nè più nè meno di quanto vendete: quindi è una partita di giro, perchè la vendita che avete fatta è tanto, l'impiego è tanto. È una partita di pura forma; ed allora piuttosto che dire *trasformazione di capitali*, dovete dire *impiego di capitali*.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

Capitolo 50. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (inclusi, la quota del prestito nazionale ed altri capitali compresi nella parte attiva) in acqui-

sto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (Spesa obbligatoria), lire 716,649 31.

(È approvato.)

Totale della spesa ordinaria, lire 29,298,226 40.

(È approvato.)

Totale della spesa straordinaria, lire 2,295,349 31.

(È approvato.)

Insieme della spesa ordinaria e straordinaria, lire 31,593,575 71.

(È approvato.)

Ora verremo al disegno di legge. Se ne dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(È approvato.)

Art. 2.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, l'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie che straordinarie, in conformità agli stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito quadro n° 1.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito quadro n° 2 potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Si darà lettura dei quadri n° 1 e 2:

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Quadro n° 1. — Elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie iscritte nello stato di prima previsione dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1880, a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026, ed articolo 142 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1874, n° 2189:

Spese ordinarie. — Capitolo 3. Aggi sulle riscossioni.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

Capitolo 11. Spese di liti.
 Capitolo 12. Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione.
 Capitolo 13. Spese per atti, contratti, affitti, permutate, quitanze, transazioni, ecc., ecc.
 Capitolo 14. Tassa di manomorta.
 Capitolo 15. Tassa sulla ricchezza mobile.
 Capitolo 16. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
 Capitolo 17. Tassa di registro e bollo e tassa sui mandati.
 Capitolo 18. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi.
 Capitolo 21. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
 Capitolo 22. Doti dipendenti da pie fondazioni.
 Capitolo 23. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
 Capitolo 24. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
 Capitolo 26. Presa di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
 Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866.
Spese straordinarie. — Capitolo 42. Interessi sulle somme dei capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo, di cui al capitolo 45.
 Capitolo 43. Pagamenti di debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi appartenenti al clero regolare e debiti plateali dei medesimi.
 Capitolo 44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
 Capitolo 45. Spesa straordinaria per terreni e fabbricati.
 Capitolo 46. Estinzione dei debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzioni di capitali.
 Capitolo 47. Restituzione di doti monastiche.
 Capitolo 48. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dimesitarsi per sentenze, transazioni e per effetto degli articoli 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, ed articolo 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861.
 Capitolo 49. Sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta ai comuni privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

Capitolo 50. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari.

Quadro n° 2. — Elenco delle spese di riscossione delle entrate dell'amministrazione del Fondo per il culto, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026 :

Capitolo 3. Aggio sulle riscossioni.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno.

Capitolo 11. Spese di liti.

Capitolo 12. Spese di coazioni e relativi giudizi di opposizione.

Capitolo 13. Spese per atti, contratti, affitti, permutate, ecc., ecc.

Capitolo 14. Tassa di manomorta.

Capitolo 15. Tassa sulla ricchezza mobile.

Capitolo 16. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2 coi relativi quadri.

(È approvato.)

Domani in principio di seduta si voterà a scrutinio segreto la legge testè votata per alzata e seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazione della legge sulle tasse di registro e bollo.

Si darà lettura del disegno di legge quale fu modificato dall'altro ramo del Parlamento.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Debbo fare alcune osservazioni su questo disegno di legge, e scelgo appunto la discussione generale perchè le osservazioni che intendo fare riguardano, non una, ma alcune delle disposizioni contenute in questo disegno di legge. Ho anche scelto l'occasione della discussione generale perchè io, nell'atmosfera in cui siamo, non intendo di presentare emendamenti che dovrebbero essere più di uno e modificare radicalmente il disegno di legge. Dalla lettura attenta inoltre che ho fatto, come era mio dovere, della relazione della Commissione credo che difficilmente potrei indurre la Commissione e forse anco il ministro ad avere la pazienza di tener dietro ai vari emendamenti che potrei presentare.

So poi anche per pratica, che gli emendamenti che si presentano, quando sono molti, non modificano mai in senso migliore la legge; anzi la dete-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

riorano. Io desidererei solo che a questa discussione assistesse il ministro di grazia e giustizia, perchè io credo di denunciare molti inconvenienti che a mio avviso si verificherebbero nella amministrazione pratica della giustizia, in relazione alla attuazione delle disposizioni in esame.

Non sono solito a frequentare il foro, nè l'ho mai frequentato; da molti anni, anzi, non tengo neppure più dietro alla giurisprudenza; ma, come privato, io mi occupo degli affari miei, e, quando vado avanti al pretore, o in tribunale, mi piace di essere informato della legge.

Ora, intendo di dimostrare che molte delle disposizioni in progetto sono inconciliabili colle leggi giudiziarie attualmente esistenti. Mi spiace di non vedere il ministro...

PRESIDENTE. L'ho fatto chiamare. Era uscito un momento. (*Entra il ministro*)

MORINI. Io sono lieto di vedere al suo banco il ministro di grazia e giustizia, della cui amicizia mi onoro, perchè desidero che egli ascolti con benevolenza le mie osservazioni, senza intendere con ciò di elevare questioni politiche, dalle quali mi tengo per quanto è possibile estraneo.

La prima osservazione che intendo di fare è relativa al secondo articolo del progetto, e specialmente al n° 132 della tariffa annessa alla legge sulla tassa di registro.

Bisogna che io premetta un po' di storia, perchè nel caso di disposizioni di questa natura avviene spesso che anche giureconsulti egregi, quali sono quelli che si trovano in quest'Aula, i quali se frequentano i tribunali e le Corti, si trovano però raramente o mai nelle preture; anche egregi giureconsulti le possono ignorare, ma non le ignora il privato che per necessità di cose vi si trova a fronte. Dico adunque che, secondo la legge attuale, per disposizione dell'articolo 192, n° 2, se non erro, del regolamento generale giudiziario (che equivale ad una legge, perchè promulgato nel tempo dei pieni poteri, ne fa parte integrante), a termini di quest'articolo 192, n° 2, in ciascuna pretura del regno d'Italia c'è un registro dei processi verbali.

Si noti bene che l'articolo dice *registro*.

Questo registro è contrassegnato a ciascun foglio da un giudice del tribunale di circondario, ed in fine di esso vi è la dichiarazione del giudice stesso constatante il numero dei fogli. Dopo di che si mette in uso presso la pretura. Ora questo registro consta di carta filigranata, ma non ha altro bollo salvo il così detto bollo di 50 centesimi e di due decimi che fanno 60 centesimi. Il controllo che esercita in questo modo il tribunale di circondario, è utile non solo all'erario per stabilire

il numero dei fogli di carta bollata, ma è utile sommaramente ai privati, perchè non tanto facilmente si possono togliere, come succede frequentemente, e come succederà nell'avvenire, si possono togliere i fascicoli di un volume, salvo lacerandone i fogli, ed allora sarebbe la frode presto conosciuta. Sicchè questa formalità torna di grande utilità.

Vediamo che cosa si scrive in questo registro; si scrive: « Regnando Umberto I., nella pretura di..., ecc. » con tutta la intestazione, la quale è assai lunga, come suol essere negli atti pubblici: non espongo ciò per tirare in lungo la storia, ma per dimostrare che la ripetizione della intestazione resa necessaria dal disposto dell'articolo secondo si risolve sempre in un maggiore aggravio dei litiganti meno agiati come sono per solito quelli che si presentano alle preture, dove vi sono delle cause di quaranta lire di valore, e quindi anche l'aumentare di poco la tassa non è, a mio modo di vedere, un facilitare l'accesso dei cittadini alla pretura.

Dunque, dopo questa intestazione è chiamata la causa Tizio e Sempronio, Tizio espone verbalmente la sua domanda (e dico che espone *verbalmente* perchè se fosse corsa la citazione per atto d'uscire se ne fa un fascicolo a parte come nelle cause di maggiore importanza). Ma prendiamo le cause piccole; Tizio espone verbalmente la sua domanda, Sempronio risponde e fa una eccezione, ecc. Se è il caso di una proroga, senza opposizione il pretore l'accorda, e se è il caso di un provvedimento, il pretore pronuncia, ed il cancelliere registra tutte queste fasi della causa. Veniamo alla fine; il pretore sottoscrive. Cosa fa il cancelliere? Se vi è un provvedimento che porti la tassa di registro, applica la marca da bollo, che tiene luogo di tassa di registro, e vi appone la sua signature e l'atto è compiuto. Viene un'altra causa: Giuseppe contro Antonio, per esempio, o viceversa; non si rinnova più l'intestazione, ma di seguito il cancelliere registra i nuovamente comparsi, le altre fasi della causa, e se ci sono dei provvedimenti che richiedano la tassa di registro, si applica un'altra marca. Ecco un'altra tassa di registro. Ora, signori, questo non si può più fare; la carta che compone questo registro deve, oltre la filigrana, oltre il bollo ordinario, portare la marca che tiene luogo di tassa di registro, cosicchè in ciaschedun foglio più di un atto non si può iscrivere. Supponete che siano tre righe. Un tale compare e dice: sono creditore di 20 lire verso Antonio; questi ammette e paga. In questo caso con la legge attuale la spesa era minima, col progetto l'uso di un foglio intiero è indispensabile. Farò ora un confronto aritmetico. Capisco che le sono minutezze coteste ma pure è utile occuparcene

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

postochè l'occasione si presenta. Del resto non mancano di una certa quale importanza.

Dunque nella fattispecie citata secondo la legge ora vigente la spesa era la seguente: marca di registro 60 centesimi; foglio di carta bollata centesimi 60; dritti di cancelleria centesimi 50. Ma questa spesa, ad eccezione della marca registro, si suddivideva fra tutte le parti e su tutti i processi verbali contenuti in un foglio, sì che la spesa per cadaun processo verbale in media non sorpassava lire 1 25.

Attualmente invece cadaun processo verbale costa per marca di registro	L. 0 60
Carta bollata	» 0 60
Diritto di cancelleria	» 0 50
Totale	L. 1 70

Differenza 45 centesimi. Mi direte: 45 centesimi sono poca cosa. È vero, ma pensate che sono a milioni le cause avanti i pretori, e sono cause veramente che hanno un'importanza minima, e quindi per ogni verbale ci saranno sempre 45 centesimi di più da pagare. Mi potrete dire che questo non è un grande inconveniente, a 45 centesimi in più od in meno non ci si guarda, ma ben altri inconvenienti ne derivano che rendono impossibile l'esecuzione materiale di certi atti.

Per esempio, io vorrei domandare al signor ministro guardasigilli (mi rivolgo a lui che è più al corrente di queste cose; io non sono competente in questa materia), come si farà per il foglio di udienza dinanzi al tribunale civile? Il foglio d'udienza è a carico del cancelliere essendo in carta filigranata con bollo ordinario.

Se alle volte io errassi, mi correggano, perchè io non frequento il foro e posso benissimo commettere qualche errore; non mi fa torto.

Ora le parti avanti i tribunali non pagano che la marca di registro quando occorre. Nella causa N. N. si fecero le tali eccezioni, un provvedimento (non parliamo di sentenze) un provvedimento, per esempio, di istruttoria; lo si scriveva nel foglio di udienza, il cancelliere apponeva la sua marca, e il litigante pagava la tassa di registro, ma non pagava la carta bollata, perchè questa era a carico del cancelliere. Ora non si può più fare. Quando occorrerà di scrivere un provvedimento qualunque siasi, bisognerà prendere un foglio di carta bollata a parte; io non so chi la somministrerà al tribunale questa carta per fare un'ordinanza *hic et nunc*, io non so come succederà. Fatto sta, ed è, che vi abbisogna un foglio di carta bollata. Quindi il foglio d'udienza a carico del cancelliere, l'altro foglio della parte, e ciò è una tassa nuova. Ecco dunque un foglio di carta bollata ad ogni minimo provvedimento, come

sarebbe una dilazione semplice con opposizione. Eh! subito, oltre la marca, un foglio di carta bollata. Secondo me, questa è una complicazione, ed anche una spesa non lieve.

Io non so proprio come l'onorevole relatore abbia potuto dire in una sua relazione che questa legge non portava nessun aggravio. O io erro a partito, oppure un aggravio esiste di fatto. Ma come diceva, io mi preoccupò delle difficoltà che le proposte in discussione creeranno e tali da incagliare l'amministrazione della giustizia.

Io vorrei che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, d'accordo naturalmente col ministro delle finanze, fosse autorizzato a dare le disposizioni transitorie necessarie prima che le attuali modificazioni sieno attuate. Io ho fiducia che con questo mezzo la giustizia non sarà incagliata nè i litiganti di troppo aggravati.

Io non voglio annoiare la Camera, ma potrei citare molti altri casi. Per esempio c'è un articolo nel Codice di procedura civile (i giureconsulti presenti diranno se ho proprio torto, ed allora mi taccio), l'articolo 50 così concepito: « I provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dall'altra, si chiamano decreti, sono scritti in fine del ricorso, ecc... »

Ebbene si presenterà la domanda in un foglio di carta bollata al presidente perchè abbrevi i termini di una causa; questo foglio deve avere il bollo del registro; ma io domando e se il presidente non vuole accondiscendere alla domanda, allora si è speso per la carta bollata, si è speso pel registro e non si è ottenuto nulla. Ciò, ben vedete, sarebbe troppo gravoso.

Altra specie. Il ricorso è presentato scritto in carta da bollo ordinario regolare; ma allora il presidente non può sullo stesso foglio dare il decreto non potendosi applicare la marca di registro.

Vi annoio, signori? (*Voci. No! no!*)

Eh! Io non parlo per me; che non posso risentirne grave danno; non mi sfiaterei se non si trattasse di procurare il bene generale.

Leggete gli articoli 245 e 246 del Codice di procedura civile sui quali ragionando si possono rilevare gl'inconvenienti a cui andremmo incontro. Questi articoli fanno parte di un Codice, e noi vogliamo mutarli con una legge di finanza? (*Ha ragione!*) È un caso nuovo.

« Art. 245. Finito l'esame del testimone, si deve chiedergli se vuole un'indennità e in caso affermativo il giudice ne fa la tassa in margine della deposizione e ne ordina il pagamento. Questo provvedimento tien luogo di sentenza spedita in forma ese-

cutiva contro la parte che ha presentato il testimone. »

Gli esami si fanno in fogli di carta filigranata da 60 centesimi. Ma come si farà a scrivere in margine quando non si può apporre la tassa di bollo? Signori, mi spieghino loro come faranno. Si piglia un nuovo foglio di carta? Allora non è più scritto in margine.

La legge non è eseguita. Direte: ma a che serve scrivere in margine io non voglio saperlo, ma il legislatore non ordina formalità insulse.

Lo stesso dicasi dell'articolo 246, si duplicheranno, triplicheranno i fogli di carta da bollo. Basterebbe leggerlo.

Voci a destra. Legga! legga!

MORINI. Lo faccio contro mia volontà, ma proprio per evitare inconvenienti gravi.

« Art. 246. Quando durante il termine per l'esame una delle parti ne domandi la proroga, il giudice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può accordarla; e, nel caso di contestazione, rimette le parti a udienza fissa. »

Qui si ci vorranno per lo meno due fogli di carta bollata!

Ma passiamo all'articolo 4 del progetto, ultimo comma.

L'iscrizione in repertorio non esiste più per certi atti; ma l'iscrizione in repertorio costa 20 centesimi: è un diritto di cancelleria, e tutti gli atti devono essere iscritti in repertorio. È utile anche nell'interesse dell'erario, lo ripeto, perchè è un controllo dell'esazione che fa il cancelliere.

Ma questi 20 centesimi dell'iscrizione a repertorio vanno a vantaggio del cancelliere o della cassa della cancelleria, dirò meglio? Sapete a che ammontano questi 20 centesimi? Presso a poco (posso errare), ammontano a circa 200 mila lire. Chi rifonderà questa somma, la quale serve a pagare il personale di cancelleria?

Sapete che la condizione degli scrivani è stata un poco migliorata colla legge del 1875; quella dei vice-cancellieri è meschina. Ma ripeto: se non si esigono queste 200 mila lire, questi diritti di repertorio, chi pagherà gli scrivani e le altre spese di cancelleria? Bisognerà che un'altra cassa vi supplisca, il ministro delle finanze assegni un altro fondo di 200 mila lire. Questo mi pare abbastanza chiaro. Non so che cosa si possa dire in contrario.

Voce a destra. Ve ne sono mille!

MORINI. Sì, ve ne sono mille, mio caro collega!

Non voglio stancare la Camera. Ma ne ho dette abbastanza per dimostrare che gli inconvenienti saranno gravi. Quindi io non chieggo che lì per lì si modifichi il progetto. Niente affatto. Io vorrei per

lo meno (perchè emendare non si può; faremmo una confusione), io vorrei che il ministro di grazia e giustizia fosse autorizzato a dare le disposizioni transitorie necessarie (mi pare d'essere abbastanza discreto) a dare le disposizioni transitorie, o, se vuole, presenti un progetto di legge per lo stesso scopo da avere esecuzione contemporaneamente alle modificazioni che ci stanno innanzi, onde potere togliere tutti gl'inconvenienti, ai quali io ho fatto allusione. Mi pare che la mia sia una domanda discreta.

Lo ripeto: se si volesse aggiungere un articolo, capisco anche io che sarebbe meglio, e dire che il Ministero sarà autorizzato a dare le disposizioni, ecc. Ma se non si vuole andare sin là, per lo meno che l'onorevole ministro di grazia e giustizia dia la sua parola di presentare quanto prima un disegno di legge che abbia questo scopo; non aumentare, ed aumentare il meno possibile gli aggravi di quei litiganti che vanno alle preture, per cause minime, e per altra parte mettere in correlazione questo disegno di legge colle leggi giudiziarie vigenti.

GUALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Le osservazioni che ha fatte l'onorevole collega Morini intorno a questo disegno di legge sono gravissime; ve ne sono però delle altre non meno gravi che egli ha taciute. Tutti gli atti di volontaria giurisdizione che si fanno innanzi con domanda al presidente, tutte le domande di ammissione al patrocinio dei poveri, ed un'altra quantità di atti, particolarmente degli stati civili, in cui l'autorità richiesta risponde ai piedi della domanda, tutti questi atti dovranno avere ora, se la legge si deve interpretare come la interpretava l'onorevole Morini, una duplicazione di spesa, quindi una duplicazione d'imposta relativa a questi atti.

Vi è poi un'altra circostanza che mi faceva osservare l'onorevole Marcora. L'articolo 3 del disegno di legge dice:

« Occorrendo enunciare in altri atti alcuno di quelli indicati nel precedente articolo 2, dovrà farsi menzione del valore del bollo speciale applicato agli atti enunciati. »

E così qualunque procuratore, qualunque notaio, qualunque avvocato, qualunque presidente o giudice, il quale menziona un atto, deve indicare *registrato*, oppure deve indicare *bollato col pagamento della tassa*, come si fa attualmente. Fin qui poco male; non si ha che la noia che viene dalla lettura degli atti, noia però che è immensa per quelli che sono soventi obbligati per dovere di professione. Ma il guaio viene all'articolo 5 della legge stessa. Questo articolo dice:

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1879

« Chiunque contravvenga alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 (e quindi anche alla disposizione relativa alla menzione del bollo applicato) o altrimenti faccia uso di atti scritti su carta non munita del bollo speciale, o munita di bollo speciale inferiore a quello prescritto, incorrerà nella soprattassa di lire quaranta per ciascun atto, oltre al pagamento della tassa dovuta.

Comprendo benissimo una sovratassa di questa importanza per punire chi ha voluto sottrarsi all'obbligo del bollo che la legge prescrive; ma pel caso in cui un povero pretore od un cancelliere, nella molteplicità delle registrazioni fatte lì per lì all'udienza, dimentica di dire che per un atto si sono pagati tanti centesimi o tante lire, mi pare che la sovratassa di 40 lire sia eccessiva e tale da meritare l'attenzione della Camera. La legge può avere il suo correttivo, ed è importante che intervenga un'autorevole dichiarazione del Governo o del Parlamento.

L'articolo ultimo di questa proposta di legge dice che sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, contenute nelle leggi sulle tasse di registro e bollo. Così le disposizioni dei Codici sono abrogate da questa legge. Questa è la questione.

Voci. No!

GUALA. Si fa presto a dir *no*; ma quando si va innanzi ai tribunali, bisogna accettare l'interpretazione che essi danno alle leggi.

Gli'inconvenienti lamentati dall'onorevole Morini e quelli ai quali ho accennato, potrebbero essere evitati quando il Ministero dichiarasse, ed il Parlamento prendesse atto della dichiarazione, che in nessun caso questa legge si riferisce alle disposizioni del Codice civile, e che per conseguenza non si riferisce che alle disposizioni delle leggi sulle tasse di registro e bollo. Quando seguisse questa dichiarazione, che sarebbe del resto conforme alla legge, mi pare che si eviterebbero quasi tutti gli inconvenienti addotti dall'onorevole preopinante e da me. Infatti non rimarrebbe che la disposizione dell'articolo 5 relativa alla tassa di lire 40, la quale mi pare realmente alquanto soverchia, trattandosi di una dimenticanza che può essere attribuita alla fretta. Bisogna vedere come in certe preture si affollino i patrocinatori, e come i pretori e i cancellieri appena arrivino a tempo, spendendo gran parte della giornata a dare tutte le disposizioni e a prendere tutti i provvedimenti che si richiedono dalle

leggi; quindi è facile dimenticare ciò che ha pagato un atto.

Veda adunque il Ministero di correggere questo articolo 5. E prendendo atto della dichiarazione che il Ministero stesso vorrà fare, cioè che questo articolo 5 non si riferisce in alcun modo ai Codici, ma unicamente alle leggi di registro e bollo, parmi che anche l'onorevole Morini potrà chiamarsi soddisfatto delle osservazioni da lui fatte e delle disposizioni che la Camera, interpretando rettamente la legge, sarà per votare.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa rimandare a domani il seguito della discussione generale. (*Sì! sì!*)

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

Stati di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa del Fondo del culto per il 1880;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei disegni di legge:

3° Leva militare marittima dell'anno 1880;

4° Convenzione colla società inglese peninsulare per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi;

5° Discussione del bilancio del Ministero della marina di prima previsione pel 1880;

6° Modificazioni della legge relativa alle concessioni governative;

7° Disposizioni concernenti le decime ed altre prestazioni fondiarie;

8° Trasferimento della sede del mandamento di Torreorsia in Roccagloriosa;

9° Riforma della legge elettorale politica;

10. Riforma delle disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

